

# Respect on the net

- U(n)PERFECT HACK -  
Maratona di co-progettazione  
studentesca

A cura di  
Silvia Nanni e Lelia Mazzotta Natale

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



Varese

BULLOUT



Regione  
Lombardia



## Il contrasto al Cyberbullismo: un sfida collettiva

Giuseppe Carcano

Dirigente

Ufficio Scolastico Territoriale di Varese



Con il patrocinio di



Come ben evidenziato nella Piattaforma digitale “Bullismo e Cyberbullismo” (<https://www.cyberbullismolombardia.it>), progettata dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia nell’ambito delle due



Convenzioni tra USR Lombardia e Regione Lombardia del 2017 e del 2019, in attuazione della l.r.1/2017

“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, “l’USR Lombardia promuove dal 2018 un Bando per l’individuazione di una scuola cui affidare la progettazione e l’organizzazione di un HACKATHON regionale sul cyberbullismo, nell’ottica dell’educazione al rispetto in rete.



L’Hackathon è una maratona, che si può svolgere in una o più giornate, durante la quale

si confrontano squadre di allievi che lavorano su un tema specifico, al fine di realizzare un prodotto finale definito, che dovrà essere presentato ad una commissione che individuerà il vincitore”

Le scuole della Provincia di Varese, nel corso



degli anni, si sono sempre distinte sia in termini di progettazione, con ben tre annualità “vinte”, che di partecipazione, segnale importante di come l’hackathon sia sempre più individuato come metodologia didattica attiva e innovativa nelle scuole del nostro territorio.

L’hackathon, quindi, come strumento efficace, completo e articolato e solida alternativa ai modelli di formazione tradizionali, in grado di convogliare, al raggiungimento di un obiettivo comune, la creatività di tutti i partecipanti attraverso dinamiche collaborative.

Per i ragazzi, questa sfida collettiva, diviene una significativa opportunità per comprendere i bisogni ed essere parte di un cambiamento, un’esperienza in cui, come alunni e come futuri cittadini consapevoli, sono immersi in un percorso di arricchimento.

Sentendosi responsabili del proprio apprendimento,

gli alunni acquisiscono una maggior consapevolezza nell’uso dei social network, imparando a districarsi tra i vari linguaggi dei media e approcciandosi ad essi in maniera corretta e funzionale.

“L’hackathon va oltre l’apprendimento esperienziale e crea un modello nuovo e democratico, in cui gli individui si confrontano e co-costruiscono le regole per migliorare le comunità. È una realizzazione positiva e in miniatura della società”. Così Sonia Massari, esperta di design thinking e modelli didattici innovativi, ama definire questo potente strumento.

Partecipare a un hackathon, quindi, significa creare valore, un cambio di paradigma che consiste nel passaggio dal “sapere” al “saper fare” e vede gli alunni coinvolti, attivi e consapevoli anche nel



mondo dei Social, in cui andranno ad agire, studiare e lavorare.

“Saper fare”, insieme, sul nostro territorio, questo il nostro valore aggiunto. Mi preme congratularmi, ancora una volta con gli alunni e i docenti dell’IIS“D. Crespi” nella persona della Dirigente Cristina Boracchi per la selezione al bando regionale m\_pi.AOODRLO.REGISTROUFFICIALE.U.0008988.05-05-2021 per la progettazione e l’organizzazione di questo importante hackathon, così come mi è doveroso ringraziare la Regione Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale, le Amministrazioni Comunali di Varese e Busto Arsizio, la Provincia di Varese, la Procura di Varese per i preziosi contributi e tutti quanti si sono adoperati per la realizzazione di questo “manuale d’uso” contenente utili indicazioni per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo.



## U(n)perfect hack

### BULLISMO

CRISTINA BORACCHI

Dirigente Scolastico

Liceo Crespi Busto A.

Da molti anni siamo al cospetto di un’emergenza educativa a tutti i livelli, e la scuola viene giustamente investita del compito di operare al fine di ridurre l’impatto sociale di fenomeni disfunzionali alla convivenza civile.

Di certo però la scuola è solo una delle agenzie



educative e come tale deve avere l’appoggio della più vasta comunità educante affinché i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno i genitori di domani, possano trasferire ma soprattutto testimoniare nella quotidianità valori che troppo spesso si vedono disconfermati ‘fuori’, nel contesto sociale.

Da qui l’importante partnership che ha portato alla realizzazione dell’Hackathon U(n)perfect Hack a Varese dal 3 al 5 novembre 2021 su mandato di

Regione Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con la collaborazione di AT Varese, dell'amministrazione del Comune e della Provincia



di Varese e delle Reti regionali e provinciali nate per contrastare il fenomeno del cyberbulling. Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è una forma di prevaricazione e di oppressione nei confronti di chi è percepito come più debole: un fenomeno che interessa ragazzi e bambini di ogni età e genere e che è anche legato a bisogni della crescita espressi in modo problematico, come la paura di essere esclusi o la ricerca dell'ammirazione degli altri. Certamente la technology addiction ha determinato l'esplosione di questa 'nuova' forma di bullismo, che peraltro si esprime senza limiti di tempo, spesso dietro la protezione dell'anonimato e soprattutto nell'ottica della diffusione a un pubblico potenzialmente illimitato. Compito di ogni realtà formativa ed educativa è dunque quello di sollecitare l'attenzione su questo fenomeno, mettendo gli studenti e le studentesse di fronte a compiti di realtà, giochi di ruolo, momenti non solo teorici ma operativi che favoriscano un

processo che dalla fase dell'impatto emotivo, che si dissolve nel tempo, passi alla dimensione conoscitiva e infine a quella attiva e permanente di acquisizione di atteggiamenti di prevenzione e di contrasto. Cuore, menti e mani: in questo senso si è progettato un percorso che mette anche in situazione e in circuitazione le buone pratiche regionali e provinciali, non da ultima la produzione anche saggistica in merito. Il nostro ringraziamento pertanto giunga a tutti coloro che, in qualità di adulti, hanno a cuore il futuro di una società che si apra alla relazione autentica, aspetto questo che comporta l'"aver cura" dei suoi elementi più fragili.




## Team for win

Germana Pisacane  
Dirigente Scolastico IC Cardani  
istituto capofila della Rete Provinciale

L'I.C. G.Cardano è istituto capofila della rete provinciale "Team for win", afferente al progetto regionale Bullout 2.0, e che si pone in continuità con i progetti di rete già svolti e conclusi nelle precedenti annualità. Continua l'impegno concreto sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo, con la progettazione in questa nuova biennalità, di azioni "concrete" volte a

1- Agire sui ragazzi per aiutarli a "superare" il problema emerso, sia in veste di bullo che di vittima, poiché è noto che entrambe le figure sono "vittime"



della spirale di violenza fatta e subita

2- Raccogliere tutto il materiale prodotto in questi anni dalle varie scuole, in particolar modo le "esperienze" maturate, così da renderli disponibili non solo

per tutti i partner ma anche per l'intero territorio. Ciò consentirà di non vanificare quanto egregiamente fatto e contestualmente di evitare repliche o sovrapposizioni di progettualità, oltre che consentire un continuo scambio di esperienze e materiali ai fini di ulteriori azioni.

Partendo da questi obiettivi, la rete ha fondato la sua progettualità sulle seguenti aree di intervento:

1-Contrasto ai fenomeni di bullismo nel contesto scolastico e nel territorio di riferimento

2-Contrasto ai fenomeni di cyberbullismo attraverso ogni tipologia di canale virtuale

3-Contrasto alla scarsa conoscenza degli aspetti legali al mondo digitale (licenze, copyright, privacy, ecc.) che ha come conseguenza l'esposizione a situazioni pericolose come furto di identità o di informazioni e dati sensibili.

Per realizzare tutto questo la rete può contare non solo sulle 31 scuole che la compongono, ma anche su partner istituzionali e territoriali con esperienza diretta nell'affrontare il "problema" come:

- Team di psicologi
- Centro adolescenziale antibullismo della Casa Pediatrica -Asst - Fatebenefratelli-Sacco
- Società Cooperativa Totem-Varese
- Associazione Kairos-Vimodrone
- Associazione Forum Security-Milano

Oltre al patrocinio dei comuni di Varese e di Gallarate.



## Alleanza territoriale educativa vs solitudine digitale

Il Sindaco di Varese  
Davide Galimberti

Oggi noi abbiamo a che fare con la generazione più esperta di sempre di tecnologie e ambienti digitali: i nostri ragazzi e ragazze non hanno conosciuto un mondo senza internet. Sono intuitivi, informati, multiculturali, abituati alla rapidità nella ricezione di informazioni, pronti ad apprendere e cercare risposte direttamente dal web, predisposti a interagire tra di loro tramite chat, app, social media.

Un complesso di elementi che porta inevitabilmente a un cambiamento dei codici di apprendimento, affrancamento, crescita, nel segno di una epocale fase di differenziazione con le generazioni precedenti.

Esiste, però, l'altro lato della medaglia che può scaturire dalla convivenza quotidiana con l'ambiente digitale: può emergere il senso di solitudine, inadeguatezza, con ragazzi isolati e capaci solo di una vita virtuale, fino a generare derive preoccupanti come quella del cyberbullismo. Un fenomeno che sottopone i giovani a una prepotenza virtuale che amplifica la forza offensiva, discriminatoria, lesiva dei sentimenti e della dignità, irrispettosa dell'intimità. La vittima si sente annientata, senza scampo, perché gli insulti ricevuti possono avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, senza finire mai e coinvolgendo un numero di persone enorme.

Il cyberbullo può essere chiunque, agisce protetto dallo schermo, può utilizzare parole e immagini private oppure oltraggiose ed estremamente pericolose. Il contenuto che viene pubblicato - foto, video,

screenshot di conversazioni private - può essere visto da chiunque, diffuso in maniera velocissima e virale, creando contenuti indelebili. Non solo: nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono evidenti le differenze di genere, per cui è il mondo femminile quello più colpito in rete. Il cyberbullismo s'insinua nella quotidianità, nelle relazioni tra pari, discrimina, disprezza l'orientamento sessuale, deride per le caratteristiche fisiche, irride la diversità in senso lato e provoca il sentimento più temuto dagli adolescenti: la vergogna.

Occorre allora che il mondo adulto si interroghi e cerchi soluzioni. La normativa esiste: la legge italiana del 29 maggio 2017, n. 71: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" nata per volontà della senatrice Elena Ferrara che ha sancito "un approccio inclusivo e non un atteggiamento meramente sanzionatorio".

Famiglia, scuola, Comune, Istituzioni e agenzie educative del territorio devono quindi interrogarsi sul loro agire formativo, mettendo in atto azioni sinergiche per la protezione e la messa in sicurezza oltre che dei nostri adolescenti anche dei principi di equità, inclusione e democrazia che sono le fondamenta del nostro vivere insieme.

Il Comune di Varese condivide e sostiene questa impostazione metodologica, attraverso un approccio comune, un patto educativo condiviso e a lungo termine che veda interagire tutte le realtà territoriali che hanno la responsabilità educativa nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze.



## **U(n)PERFECT HACK: il modello del percorso formativo. Maratona progettuale studentesca dedicata ai temi del Cyberbullismo** CRISTINA BORACCHI

Il modello che è stato ideato per l'Hackathon ha tenuto presente la necessità di mettere gli studenti e le studentesse in situazione e nel contempo di renderli protagonisti.

Infatti, l'istituto Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze umane D. Crespi di Busto Arsizio (VA).

- nell'ambito della Convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia, DG Sicurezza prot. MIUR n. 101000 del 24.06.2019 in attuazione della l.r.1/2017 "Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", in riferimento al bando regionale m\_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0008988.05-05-2021 per la progettazione e l'organizzazione di un HACKATHON regionale sul cyberbullismo, nell'ottica dell'educazione al rispetto in rete

- in collaborazione con Regione Lombardia, USR Lombardia e con l'ufficio provinciale AT Varese
- in collaborazione con la Rete provinciale e regionale dedicata al Cyberbullismo
- in collaborazione con Il Comune di Varese e di Busto Arsizio, La Provincia di Varese


ha promosso "U(n)PERFECT HACK" un percorso formativo e una maratona di co-progettazione studentesca relativi al rispetto in rete.

Il PERCORSO FORMATIVO ha previsto:

- Incontro informativo sulle fasi e tempistiche del progetto e sull'Hackathon in presenza, durante il quale verranno fornite indicazioni dettagliate circa finalità, obiettivi, modalità operative, requisiti richiesti per la partecipazione alla gara-

- 3 webinar formativi, calendarizzati nella 3<sup>a</sup>- 4<sup>a</sup> settimana di settembre, con le seguenti tematiche:

1. Giovani e tecnologie digitali, luoghi ed ambienti



digitali, le diverse forme di cyberbullismo,  
Identikit del cyber-bull, normativa;

2. La costruzione e la corretta narrazione di sé nella comunicazione digitale;

3. Emozioni ed empatia nell'era dei Social: come costruire una Social empatia;

- Ciascuna istituzione scolastica ha condotto una rilevazione statistica delle problematiche analizzate negli Webinar attraverso questionari preparati dalla scuola organizzatrice e somministrati alla comunità




scolastica:

- il rapporto quotidiano degli studenti con le tecnologie digitali e la loro propensione “social” in merito sia all’uso dei social network sia al tempo trascorso su internet;
- la percezione del sé reale e del sé virtuale nell’era digitale;
- la desensibilizzazione sul piano delle relazioni interpersonali dovuta all’uso smodato di smatphone e altri device;
- la percezione degli studenti dei fenomeni di cyberbullismo dilaganti nell’era digitale: bodyshaming, sexting, , ghosting, catfishing



- Ciascuna istituzione scolastica ha inoltre realizzato preliminarmente un cortometraggio inerente i temi sopradescritti, presentato mediante diretta Instagram e facebook alla quale sono invitati tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche partecipanti nella prima giornata dell’Hackathon. Il miglior cortometraggio è premiato mediante votazione online e giuria.

Nell’ambito del percorso ideato, il giorno 4 novembre 2021, mentre gli studenti operano nella location loro riservata – Salone Estense, reso disponibile dall’amministrazione comunale di Varese – si è ideata presso a Sala Montanari della città una giornata di formazione aperta a tutti i docenti del territorio, al fine di coinvolgere anche gli istituti nel primo ciclo e del secondo, non direttamente coinvolti, nel processo virtuoso di circuitazione delle buone pratiche di reti e istituzioni



## A STEP BY STEP GUIDE BULLISMO – CHI FA COSA

Angela Lischetti - Vittorio Belloni

Una volta verificato che ci troviamo di fronte ad un comportamento problema, riconducibile o meno ad un atto di bullismo conclamato, diventa importante decidere cosa fare. In particolare si individuano questi attori coinvolti:

- il Team referente per la prevenzione di atti di bullismo/cyberbullismo
- il Docente coordinatore di classe
- il Consiglio di Classe
- il Dirigente Scolastico
- lo Psicologo della Scuola
- il/i bullo/i
- la/le vittima/e
- la classe / gli spettatori
- la famiglia della/delle vittima, del/dei bullo/i, degli spettatori



- la Rete territoriale (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia postale, Carabinieri, ecc.)

### • CODICE VERDE SCHERZO/LITIGIO

Ci troviamo di fronte a una situazione in cui si prefigura il rischio che alcuni comportamenti possano, in caso




vengano trascurati, trasformarsi in atti di bullismo/cyberbullismo conclamato. Appartengono a questa situazione i casi di scherzo e di litigio. È necessario un intervento mirato, che vada a interessare in particolare questi attori:

- il Team referente per la prevenzione di atti di bullismo/cyberbullismo: coordina l'intervento mirato, intervenendo in classe e proponendo delle attività volte a far comprendere quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari a comprendere come ciò che per chi lo attua rappresenta uno scherzo, in realtà possa essere per la vittima una sofferenza vera e propria. L'intervento rappresenta il primo passo di un percorso che dovrà veder coinvolti i docenti di classe. Eventuali indicazioni utili su materiali e attività possono essere rintracciati su

“Piattaforma Elisa”, sito di riferimento nazionale per la formazione. Il coinvolgimento del Team (Docenti, Dirigente, Consiglio di classe, figure educative di supporto) avviene rispettando la necessità di informare gli attori educativi coinvolti pur mantenendo un profilo di riservatezza utile a non generare confusione, sovrapposizioni e interventi contrastanti. Ogni iniziativa viene decisa in team, coordinando ogni attore coinvolto.

- Il Docente coordinatore di classe: fa da tramite tra il Consiglio di Classe e il Team referente, coordinando gli interventi mirati con il gruppo. Monitora la situazione, raccogliendo indicazioni dai colleghi.

- Il Consiglio di classe: si attiva calendarizzando interventi specifici, volti a far comprendere quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. È fondamentale che gli alunni comprendano come il problema emerso non interessi solo alcuni, ma debba essere preso in carico da tutti.



- Il Dirigente scolastico: a seconda della gravità degli episodi, può essere informato dell'accaduto,

dell'intervento da realizzare e degli sviluppi in corso.

- Lo Psicologo della Scuola: può fornire un supporto per la gestione di stati di ansia/stress, materiali utili, attività di counseling, ecc.

- La classe: è chiamata a partecipare attivamente alle attività volte a far comprendere quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. La presenza di alunni particolarmente sensibili, motivati, vicini agli attori principali dei comportamenti problema, può essere motivo di una attivazione finalizzata ad una azione di supporto preventivo nei loro confronti, operata in chiave di peer education.

- Le famiglie degli alunni coinvolti: vengono informate delle situazioni problema, dei rischi connessi a un possibile aumento di gravità in caso di non intervento e vengono sensibilizzate al dialogo con i propri figli in merito a quanto accaduto.

• CODICE GIALLO  
BULLISMO/CYBERBULLISMO CONCLAMATO,  
ASSENZA DI REATI GRAVI, BASSO LIVELLO DI  
VITTIMIZZAZIONE

Ci troviamo di fronte a una situazione in cui sono presenti episodi di bullismo e vittimizzazione sistematici. Sono presenti una o più vittime e uno o più figure identificabili come bulli/cyberbulli. Nonostante ci si trovi in una situazione conclamata, rientrano in questa casistica quegli episodi che non mostrano ancora una gravità tale da prefigurare reati o che si ritiene possano essere gestiti con interventi mirati utili a far scemare la situazione problema risolvendola. Ricordiamo che un caso di bullismo/cyberbullismo si configura quando presenti tre caratteristiche: intenzione di causare male (fisico o psicologico) alla vittima, reiterazione nel tempo e squilibrio di potere tra gli attori coinvolti. È

necessario un'azione sollecita, che vada a interessare in particolare questi attori:

- Il Team referente per la prevenzione di atti di bullismo/cyberbullismo: coordina l'intervento mirato, intervenendo in classe e proponendo delle attività volte a far comprendere quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto



al fenomeno generale. L'intervento rappresenta il primo passo di un percorso che dovrà veder coinvolti i Docenti di classe. Eventuali indicazioni utili su materiali e attività possono essere rintracciati su "Piattaforma Elisa", sito di riferimento nazionale per la formazione. Partecipa ai colloqui con i bulli/cyberbulli, con le vittime, con le famiglie. Il coinvolgimento del Team (Docenti, Dirigente, Consiglio di classe, figure educative di supporto) avviene rispettando la necessità di informare gli attori educativi coinvolti ma, in presenza di comportamenti a rischio elevato, possibili reati, vittimizzazione, ogni azione viene subordinata ai contatti con le autorità competenti (ad esempio la Polizia Postale) al fine di evitare il rischio

di inquinamento delle prove.

- Il Docente coordinatore di classe: fa da tramite tra il Consiglio di classe e il Team referente, coordinando gli interventi mirati con il gruppo. Partecipa ai colloqui con vittime, bulli/cyberbulli e famiglie. Monitora la situazione, raccogliendo indicazioni dai colleghi Docenti.

- Il Consiglio di classe: si attiva calendarizzando interventi finalizzati alla comprensione di quanto accaduto, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno. È fondamentale che gli alunni comprendano come il problema emerso possa essere risolto solo se considerato un problema della collettività, che richiede un coinvolgimento generale del gruppo.



- Il Dirigente scolastico: viene informato dell'accaduto, dell'intervento da realizzare e degli sviluppi. Chiama a colloquio le vittime, in modo da far percepire come la Scuola sia loro vicina e pronta a farsi carico delle loro problematiche, e convoca anche i bulli/cyberbulli in modo da far loro comprendere come i comportamenti messi in atto non rappresentino un problema delle sole vittime, ma coinvolgano l'intera comunità scolastica. Nel caso in cui non dimandi al Team referente tale azione, il Dirigente chiama a colloquio le famiglie di tutti gli attori per informarle dell'accaduto e pianificare

un intervento mirato.

- Lo Psicologo della Scuola: partecipa con i membri del Team referente e il Coordinatore di classe. ad interventi di responsabilizzazione e di tipo riparativo, mediante colloqui rivolti al bullo/cyberbullo. Partecipa ad interventi di supporto, mediante colloqui rivolti alla vittima. Attua interventi psico-educativi.

- Il/i bullo/i: partecipa attivamente ad interventi di responsabilizzazione e di tipo riparativo, è parte attiva in colloqui mirati, a cui partecipino i membri del Team referente, lo Psicologo, il Coordinatore di classe. Con la collaborazione dello Psicologo si attuano interventi psico-educativi. Si possono mettere in atto interventi di tipo disciplinare, connotati comunque da un aspetto riparativo e non unicamente punitivo. In particolare il bullo/cyberbullo potrebbe necessitare un ausilio per:

- comprendere le conseguenze delle proprie azioni
- controllare l'impulsività
- potenziare l'empatia
  - sviluppare un modo positivo per richiamare l'attenzione su di sé

- La/le vittima/e: partecipa attivamente ad interventi di supporto, mediante colloqui mirati, a cui partecipino i membri del Team referente, lo Psicologo, il Coordinatore di classe. Con la collaborazione dello Psicologo si attuano interventi psico-educativi. In particolare la vittima potrebbe necessitare un ausilio per:

- aumentare l'assertività e la fiducia in sé stessi
  - migliorare la comunicazione e i rapporti interpersonali
  - comprendere che il problema può essere positivamente risolto



- La classe / gli spettatori: è chiamata a partecipare attivamente alle attività volte a far comprendere quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto a quanto accaduto e al fenomeno in senso più generale. La presenza di alunni particolarmente sensibili, motivati, vicini agli attori principali dei comportamenti problema, può essere motivo di una attivazione finalizzata ad una azione di supporto preventivo nei loro confronti, operata in chiave di peer education.

- La famiglia della/delle vittima, del/dei bullo/i, degli spettatori: viene coinvolta sia a scopo informativo, sia con un ruolo proattivo, costruttivo e di supporto, sia nei confronti delle vittime che dei bulli/cyberbulli. Viene informata della situazione e dei fatti accaduti dal Dirigente scolastico o dal Team referente. Partecipa alla definizione di un intervento mirato e condiviso con i vari attori coinvolti. Monitora i risultati in itinere delle azioni poste in essere, mantenendo i rapporti con il Coordinatore di classe e il Team referente.

• CODICE ROSSO - CASO 1  
BULLISMO CONCLAMATO, PRESENZA  
DI REATI GRAVI, ELEVATO LIVELLO DI  
VITTIMIZZAZIONE

Ci troviamo di fronte a una situazione in cui sono presenti episodi di bullismo e vittimizzazione sistematici, di elevata gravità, scaturenti in reati conclamati. Non solo sono presenti le tre caratteristiche prefiguranti atti di bullismo/cyberbullismo (intenzione di causare male fisico o psicologico alla vittima, reiterazione nel tempo e squilibrio di potere tra gli attori coinvolti), ma esse sono spinte ad un alto livello. La vittima dimostra di essere in uno stato di sofferenza elevato. È necessario



un intervento tempestivo, che vada a interessare in particolare questi attori:

- Il Team referente per la prevenzione di atti di bullismo/cyberbullismo: coordina l'intervento mirato, intervenendo in classe e proponendo delle attività

volte a far comprendere quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. L'intervento rappresenta il primo passo di un percorso che dovrà veder coinvolti i Docenti di classe. Eventuali indicazioni utili su materiali e attività possono essere rintracciati su



“Piattaforma Elisa”, sito di riferimento nazionale per la formazione. Partecipa ai colloqui con i bulli/cyberbulli, con le vittime, con le famiglie. In collaborazione con il Dirigente scolastico, mantiene i rapporti con la rete territoriale.

Gli interventi mirati:

- nei confronti del bullo/cyberbullo devono prevedere un coinvolgimento attivo e fattivo, indirizzato ad attività pratiche che possano servire a generare una maggior consapevolezza in merito agli eventi che l'hanno visto responsabile. In particolare, occorre pianificare un intervento che miri a sviluppare l'empatia nei confronti della/delle vittima/vittime (attraverso il role playing, drammatizzazioni, studio di casi analoghi, delle norme, l'analisi dei materiali presenti sul sito “Generazioniconnesse”, ecc.), con

la successiva produzione di artefatti (specialmente multimediali, in modo da sviluppare un positivo rapporto con i new media) che possano essere spesi in ottica educativa, all'interno della propria classe e del proprio contesto scolastico e che vedano il bullo stesso, sotto la supervisione delle figure di riferimento, come figura attiva di diffusione.

- nei confronti della vittima occorre attivare un percorso di aiuto, volto a creare una rete di protezione e supporto che consenta un rafforzamento dell'autostima e lo sviluppo della consapevolezza che



non si è soli ad affrontare il problema. In particolare è utile ritagliare spazi di azione all'interno del tempo curriculare (specialmente dialogando, contribuendo a far emergere le problematiche e il vissuto, mostrando come ciò che è accaduto possa riguardare altri e quindi la vittima possa diventare ausilio all'intero gruppo con la sua testimonianza, attraverso l'analisi dei materiali presenti sul sito "Generazioniconnesse", ecc.)

- nei confronti degli spettatori occorre attivare un percorso che miri all'acquisizione della consapevolezza che il ruolo che essi hanno avuto non è estraneo agli

accadimenti per il solo fatto di non aver attivamente partecipato, ma rappresenta uno dei principali fattori di attivazione del bullo. L'obiettivo principale è quello di superare la deresponsabilizzazione (attraverso l'analisi di eventi concreti, il coinvolgimento emotivo, l'analisi dei materiali presenti sul sito "Generazioniconnesse", ecc.).

Il coinvolgimento del Team (Docenti, Dirigente, Consiglio di classe, figure educative di supporto) avviene rispettando la necessità di informare gli attori educativi coinvolti ma, in presenza di comportamenti a rischio elevato, possibili reati, vittimizzazione, ogni azione viene subordinata ai contatti con le autorità competenti (ad esempio la Polizia Postale) al fine di evitare il rischio di inquinamento delle prove.

- Il Docente coordinatore di classe: fa da tramite tra il Consiglio di classe e il Team referente, coordinando gli interventi mirati con il gruppo. Partecipa ai colloqui con vittime, bulli/cyberbulli e famiglie. Monitora la situazione, raccogliendo indicazioni dai colleghi Docenti. Riferisce al Dirigente scolastico la presenza di eventuali reati.

- Il Consiglio di classe: si attiva calendarizzando interventi mirati, volti a far comprendere quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. È fondamentale che gli alunni comprendano come il problema emerso non sia competenza di alcuni, ma si preso in carico da tutti. Riferisce al Dirigente scolastico la presenza di eventuali reati.

- Il Dirigente scolastico: viene informato dell'accaduto, dell'intervento da realizzare e degli sviluppi. Chiama a colloquio le vittime, in modo da far comprendere

come la Scuola sia loro vicina e pronta a farsi carico delle loro problematiche, e i bulli/cyberbulli in modo da far loro comprendere come i comportamenti messi in atto non rappresentino un problema delle sole vittime, ma interessino l'intera comunità scolastica. Nel caso in cui non demandi al Team referente tale azione, chiama a colloquio le famiglie coinvolte per informarle dell'accaduto e pianificare un intervento mirato. Là dove si prefigurino possibili reati, e qualora ne avesse anche solo sospetto, provvede alla immediata segnalazione alle Autorità competenti.

- Lo Psicologo della Scuola: partecipa con i membri del Team referente e il Coordinatore di classe. ad interventi di responsabilizzazione e di tipo riparativo, mediante colloqui mirati rivolti al bullo/cyberbullo. Partecipa ad interventi di supporto, mediante colloqui mirati, rivolti alla vittima. Attua interventi psico-educativi. Si relaziona con la rete territoriale.

- Il/i bullo/i: partecipa attivamente ad interventi di responsabilizzazione e di tipo riparativo, mediante colloqui mirati, a cui partecipino i membri del Team referente, lo Psicologo, il Coordinatore di classe. Con la collaborazione dello Psicologo si attuano interventi psico-educativi. Si possono mettere in atto interventi di tipo disciplinare, ma che possano sempre essere connotati da un aspetto riparativo e non unicamente repressivo. Si pianifica un intervento attivo della rete territoriale che possa aiutare il bullo/cyberbullo a:

- comprendere le conseguenze delle proprie azioni
- controllare l'impulsività
- potenziare l'empatia
  - sviluppare un modo positivo per richiamare l'attenzione su di sé

- La/le vittima/e: partecipa attivamente ad interventi di

supporto, mediante colloqui mirati, a cui partecipino i membri del Team referente, lo Psicologo, il Coordinatore di classe. Con la collaborazione dello Psicologo si attuano interventi psico-educativi. Si




pianifica un intervento attivo della rete territoriale che possa aiutare la vittima a:

- aumentare l'assertività e la fiducia in sé stessa
  - migliorare la comunicazione e i rapporti interpersonali
  - comprendere che il problema può essere positivamente risolto

- La classe / gli spettatori: è chiamata a partecipare attivamente alle attività volte a far comprendere quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. La presenza di alunni particolarmente sensibili, motivati, vicini agli attori principali dei comportamenti problema, può essere motivo di una attivazione finalizzata ad una azione di supporto preventivo nei loro confronti, operata in chiave di peer education.



- La famiglia della/delle vittima/e e del/dei bullo/i: viene coinvolta sia a scopo informativo, sia con un ruolo proattivo, costruttivo e di supporto, sia nei confronti delle vittime che dei bulli/cyberbulli. Viene informata della situazione e dei fatti accaduti dal Dirigente scolastico o dal Team referente. Partecipa alla definizione di un intervento mirato e condiviso



con i vari attori coinvolti. Monitora i risultati in itinere delle azioni poste in essere, mantenendo i rapporti con il Coordinatore di classe e il Team referente.

- Le famiglie degli spettatori: vengono informate e coinvolte al fine di mostrare loro che il ruolo eventualmente attivo o l'estraneità agli eventi dei figli sia solo apparente e rappresenti uno tra i principali motivi di sviluppo del fenomeno. Partecipano ad interventi mirati e condivisi con i vari attori coinvolti. Monitorano i risultati in itinere delle azioni poste in essere, mantenendo i rapporti con il Coordinatore di classe e il Team referente.


- La Rete territoriale: attraverso i contatti con il

Dirigente scolastico, il Team referente, le famiglie, che rappresentano un ponte tra le agenzie del territorio e la Scuola, attua un supporto esterno, intensivo, a lungo termine rivolto alle vittime, ai bulli/cyberbulli, alle famiglie, all'Istituzione scolastica. Contribuisce a:

- valutare la gravità dei fatti accaduti, definirli e indicare strategie atte a superarli
- contenere la sofferenza della vittima, aiutandola e iniziando un percorso di superamento
- contenere i comportamenti aggressivi e pericolosi del bullo/cyberbullo iniziando, nel contempo, un'azione volta al suo recupero individuale e sociale

• CODICE ROSSO - CASO 2  
CYBERBULLISMO CONCLAMATO, PRESENZA DI REATI GRAVI, ELEVATO LIVELLO DI VITTIMIZZAZIONE

Ci troviamo di fronte a una situazione in cui sono presenti episodi di cyberbullismo e vittimizzazione sistematici, di elevata gravità, degenerati in reati



conclamati, resi possibili anche da un utilizzo improprio dei device. Molti aspetti del cyberbullismo sono simili a quelli del bullismo, anche se la principale differenza è rappresentata dal fatto che anche un solo episodio scatenante (la diffusione di un video, di una foto, di contenuti privati, di episodi veri o inventati riguardanti la vittima..., attraverso gruppi, chat, siti, ecc), ingigantito dalla diffusione virale in



rete, rappresenta un pericolo concreto per la vittima. Nella fattispecie possono essere messi in atto episodi di vessazione, molestia, diffamazione, aggressione, esclusione. L'offeso si trova a dover affrontare non solo il cyberbullo, ma un intero mondo, quello della rete, potenzialmente rappresentato da milioni di utenti. Per questo la vittima dimostra solitamente di essere

in uno stato di sofferenza elevato, accentuato ancor di più dalla impossibilità di vivere serenamente lo spazio del web, che oggi rappresenta un cyber-luogo di aggregazione, diffusione di contenuti, accettazione reciproca, espressione della propria immagine, ecc. Pertanto è necessario, da parte del Team referente, in collaborazione con il Coordinatore di classe e dei Docenti, un intervento tempestivo, che vada a:

- bloccare immediatamente la diffusione sul web dei contenuti potenzialmente dannosi per la vittima. Per questo occorre rivolgersi alla Polizia postale, al CORECONS, all'Helpline di "Generazioniconnesse", al Garante della privacy, perché la tempestività è, in questi frangenti, importantissima. La Scuola, in questa fase, procede, attraverso il Dirigente scolastico, alla segnalazione tempestiva delle attività messe in atto dal cyberbullo;

- intraprendere un'attività di sostegno alla vittima, particolarmente significativa in quanto quest'ultima si trova esposta di fronte ad una platea virtuale potenzialmente sterminata. È fondamentale creare un percorso di superamento della situazione problema, attraverso la personificazione del bersaglio del cyberbullo. La vittima tende infatti ad essere vista come un nickname, un profilo, un utente al di là di uno schermo e in un mondo puramente virtuale. A ciò occorre unire un percorso che aumenti l'autostima della persona bersaglio e che sganci l'idea che il proprio io si misuri unicamente mediante la web reputation;

- intraprendere un'attività nei confronti del cyberbullo, al fine di interrompere ogni azione dannosa e attivare un percorso volto al suo recupero. Unitamente alle iniziative repressive che possono

essere messe in atto, occorre che siano attivate delle attività concrete favorevoli un coinvolgimento attivo e fattivo, indirizzato ad attività pratiche che possano servire a generare una maggior consapevolezza in merito agli eventi che l'hanno visto responsabile. In particolare occorre pianificare un intervento che miri a sviluppare l'empatia nei confronti della/delle vittima/vittime mostrando come essa non sia un mero profilo presente in rete, ma che dietro ad ogni profilo vi è una persona reale. Tale attività si può svolgere attraverso il role playing, drammatizzazioni, studio di casi analoghi, delle norme, l'analisi dei materiali presenti sul sito "Generazioniconnesse", ecc.. Particolare importanza si dovrà dare alla diade "virtuale - reale", mostrando come questi due aspetti siano solo apparentemente in contrasto. Successivamente il cyberbullo dovrà essere attivato con la produzione di artefatti (specialmente multimediali, in modo da sviluppare un positivo rapporto con i new media) che possano essere spesi in ottica educativa, all'interno della propria classe e del proprio contesto scolastico e che vedano il cyberbullo stesso, sotto la supervisione delle figure di riferimento, come figura attiva di diffusione;

- proporre un'azione in-formativa nei confronti degli alunni spettatori, che oltre ad affrontare le stesse tematiche già trattate in precedenza, mostri come centrale il principio dell'aiuto alla vittima, visto nell'ottica della denuncia di tutti quei comportamenti virtuali visti come dannosi;

- intraprendere un'azione in-formativa nei confronti delle famiglie, che troppo spesso vedono il mondo dei new media come lontano, estraneo e, di conseguenza, totalmente nelle mani dei loro figli. È auspicabile fornire loro indicazioni concrete su come attivare semplici meccanismi di controllo (utilizzo dei principali social network, controllo e limitazione

dei tempi di connessione, controllo della cronologia di ricerca, ecc.), nell'ottica della considerazione del web non come uno spazio meramente virtuale (quindi inesistente) ma reale, al pari di altri luoghi del mondo fisico. Al controllo deve seguire un dialogo che possa mostrare i propri genitori non come degli "estranei" rispetto al mondo della rete e ai new media, ma come persone informate e, soprattutto interessate a capirli, quindi propensi a comunicare con i loro figli, al fine di comprendere le loro dinamiche relazionali e guidarli nella crescita.



## Violenza proteiforme

Angela Lischetti

Cyberbullismo, incursioni volgari nella DaD, veri e giovani hacker in azione, derisione pesante di un compagno in difficoltà non sono fenomeni indipendenti e isolabili.

Si tratta di aspetti diversi di un medesimo soggetto: la violenza. La violenza ha un'identità proteiforme. È come un mostro dalle mille facce; si presenta con abiti diversi che non è sempre facile da riconoscere e da trattare.

Certo è che di fronte a noi scorre una generazione che con la violenza è costretta a misurarsi: i tanti esempi di vita negativi a partire da genitori talvolta disavveduti e aggressivi, la compagnia quotidiana di giochi on line e video hard farciti di gesti brutali, tanti compagni abituati poco a spiegare a parole il proprio dissenso e portati di più ad imporsi con il dilleggio pesante fino alla prepotenza gratuita, la presenza rumorosa di troppe ingiustizie sociali indigeribili per chiunque, ma ancor più per chi si è affacciato



alla vita con qualche bagaglio di genuina utopia. Tanti poi sono i fattori personali che determinano personalità a rischio violenza, a cominciare dal genere: i maschi sono percentualmente più violenti delle femmi-



ne. Inoltre, grande peso ha un caustico temperamento da ascrivere a qualche ferita segreta dell'anima (per cui poco si può fare se non con lunghi percorsi di autoconsapevolezza), ma soprattutto la presenza di interessi deboli, di valori scialbi. Nella manifestazione di comportamenti violenti gioca pure un ruolo importante il fattore situazione, ossia la condizione in cui viene a trovarsi il soggetto al momento dell'offensiva, come del resto ammoniva 20 secoli fa Tito Livio: le decisioni sono le situazioni ad imporle agli uomini piuttosto che gli uomini alle situazioni. Pesa poi il controllo socia-

le (specie se assente o fiacco), quello remoto pubblico amministrativo, ma anche quello prossimo dell'ambiente familiare, scolastico, civile.

Un'attenzione particolare dovrebbe essere centrata sui fattori protettivi che prevengono o frenano atteggiamenti esageratamente aggressivi: una rete solidale di amici, la presenza di esempi positivi e motivanti, una giusta dose di autostima insieme alla capacità di gestire la frustrazione, la fiducia negli altri, l'assimilazione di principi etici alti. Ma anche le passioni possono aiutare a prevenire la violenza, passioni come la musica, lo sport, l'arte ad esempio.

Per quanto riguarda il tema della violenza nella didattica a distanza, andrebbero distinte tre possibili condizioni:


1. i disturbatori seriali sono a tutti gli effetti soggetti criminali e di loro se ne deve occupare la forza pubblica;
2. gli intrusi, invitati da alunni a partecipare alla meeting room, come seccatori compiono



un atto indebito, ma potrebbero essere estromessi da una piattaforma garantita e sicura;

3. i cyberbulli che nei lavori di gruppo (e non solo) insolentiscono compagni fragili o a loro antipatici, necessitano di cure particolari, oltre che di sanzioni definite dal regolamento ad hoc.

Su questo punto, che è quello che preoccupa almeno nell'immediato molto si può mettere in atto per



contrastare condotte negative, di più può agire la scuola. Un lavoro sull'intelligenza del sapere che vada a lambire la questione della violenza nel tempo (poesia, arte, letteratura, psicologia, scienze umane), un'attività mirata a riconoscere e a gestire al meglio le emozioni proprie e quelle degli altri, la costruzione di buone relazioni a distanza individuali (queste molto importanti!) e di gruppo classe malgrado la lesione avvenuta, la presa in carico del problema tra

tutti i docenti della classe. Perché è solo nella reazione collettiva che si può sperare di aprire una crepa nelle errate convinzioni del cyberbullo.

Infine ricordiamo che se la nociva dinamica del bullo on line è originata da una richiesta di aiuto - certo scorretta nei modi e nelle motivazioni - spetta alla



scuola la migliore risposta educativa nella linea del recupero del soggetto in errore: tendere la mano, perché delle volte basta il calore del contatto insieme allo sguardo empatico dell'interlocutore per far ritrovare la bussola di vita.



## Quando la Scuola riconosce un reato

Silvia Nanni

La realizzazione di questo documento si affaccia al silenzioso dolore che la pandemia ha generato in ogni essere umano. Come scrive il Rettore dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia: *Non è la prima volta, ma accade. Accade che ci si dimentichi che la vita di ogni singola persona dipenda da quella degli altri... accade che in poche settimane un nemico invisibile renda visibile ciò che si era dimenticato. Così d'un tratto l'idea di prendere le distanze, la convinzione di staccarci dal resto del mondo e la risolutezza di pensare prima a quelli di casa nostra appaiono aspirazioni innaturali.* (Lolli 2020).

D'improvviso il bisogno della condivisione e dei rapporti umani diventa ancora più grande e la **didattica a distanza**, entrata un po' di prepotenza nelle nostre vite, si fa strumento che permette di proseguire, intraprendere, integrare un percorso di studi, tenere saldi i legami tra studenti e insegnanti, tra compagni di classe, tra scuola e famiglia, là dove "in presenza" non è possibile.

Lo strumento digitale (computer, tablet, smart phone) ci ha aiutato durante il primo *lockdown* a custodire le relazioni ed è diventato luogo privilegiato in cui imparare un nuovo modo di insegnare e di apprendere.

*L'uso della tecnologia digitale ha fatto compiere a tutta la nostra comunità dei progressi che ora possono aiutare e gli insegnanti con dedizione, impegno e forte senso della missione educativa hanno dato continuità alla didattica.* Sono le parole del Presidente Sergio Mattarella a Vò Euganeo, nel discorso di apertura del nuovo anno scolastico.

Di fronte all'inquietudine e all'incertezza che il *virus* ancora ci impone, la Scuola non deve mai venire meno al suo compito di istruire, di educare, di appassionare, di rispettare l'umanità di ogni studente, di prendersi cura e di formare cittadini consapevoli, anche grazie e attraverso la Rete.

**Rispetto in rete** (per dirla all'inglese **Respect on the net**) vuole essere un "compagno di viaggio" per dirigenti e insegnanti in questa nuova, anomala e imprevedibile avventura scolastica, comunque piena di aspettative e del desiderio di felicità.

Alle nozioni di base sui reati informatici più diffusi e su alcune questioni giuridiche, abbiamo aggiunto il contributo di alcuni addetti ai lavori e l'intervista istruttiva e illuminante di Pietro Forno, Magistrato lungimirante, da sempre promotore della "specializzazione" degli attori della prevenzione e della repressione dei crimini contro i soggetti vulnerabili, attuale Garante per le fragilità del Comune di Milano.

### Riconoscere le insidie e i reati nella Rete

Sappiamo molto bene che la Rete è nel contempo preziosa opportunità e luogo di insidie.

Nei giorni dolorosi della pandemia, quando il virus ha cambiato il nostro modo di vivere la scuola, lo strumento digitale ci ha consentito di proseguire i percorsi di studio, ma in alcuni casi ha "agevolato" situazioni pericolose e di difficile gestione che insegnanti, studenti, dirigenti e famiglie hanno vissuto nel corso della DaD: dalle intrusioni anonime con *password* di accesso non autorizzate, alle interruzioni delle lezioni *on line* mediante l'introduzione di contenuti blasfemi, pornografici,

violenti e denigratori.

Non solo comportamenti molesti dunque, ma veri e propri reati.

### Alcune nozioni

Si definiscono **reati** quei comportamenti per i quali il Legislatore ha previsto una sanzione penale poiché aggrediscono beni giuridicamente tutelati.

Sono reati o **crimini informatici** quelli compiuti nei confronti o per mezzo di un **Sistema Informatico**: dalla distruzione o sottrazione di informazioni custodite nella memoria di un *computer*, all'utilizzo di tecnologie informatiche per la commissione di frodi o di altre azioni delittuose.

Per Sistema Informatico si intende un *computer*, un insieme di più *computer* e più apparati elettronici interconnessi in rete tra loro.

L'espressione **computer crime** definisce ogni reato che per la sua attuazione necessita dell'utilizzo di un *computer*.

La prima normativa contro i *computer crimes* o *cyber crimes* risale al 1993, quando il Legislatore con Legge n. 547 ha apportato modifiche e integrazioni alle norme del Codice Penale e al Codice di Procedura Penale in tema di criminalità informatica.

La **Convenzione di Budapest** del Consiglio d'Europa - ratificata con Legge n. 48 del 18 marzo 2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2008, n. 80 - è il **primo accordo internazionale sui crimini commessi attraverso Internet e altre reti informatiche** che intende realizzare una politica comune tra gli Stati membri attraverso l'adozione di leggi appropriate che consentano di contrastare il crimine informatico in modo coordinato.

Da strumento attraverso cui attingere risorse preziose, il *Personal Computer* può diventare, nostro malgrado, strumento per comportamenti criminali - previsti e puniti in quanto reati dal Codice Penale - come ad esempio: l'accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter C.P.), il danneggiamento di informazioni, di dati e di programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter C.P.), la frode informatica (art. 640 ter C.P.), la sostituzione di persona (art. 494 C.P.).

Come ben sappiamo, la Rete favorisce anche azioni aggressive, molestie e prevaricanti che connotano l'allarmante fenomeno del *Cyberbullismo* in cui possono configurarsi i reati di **diffamazione** (art. 595 C.P.) e di **atti persecutori** (art. 612 bis C.P.). Un comportamento criminale più recente, ma altrettanto diffuso è il *Revenge porn*: la diffusione sul web di immagini o video privati a sfondo sessuale a scopo vendicativo e senza il consenso della persona coinvolta che recentemente, con Legge nr. 69 del 2019, il Legislatore ha tradotto in reato.





## Riferimenti normativi

**ART. 615 TER C.P.** Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.*

**ART. 635 TER C.P.** Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare*



*o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.*

**ART. 640 TER C.P.** Frode informatica - *Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa da 51 euro a 1.320 euro.*

**ART. 595 C.P.** Diffamazione - *Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa.*

**ART. 612 BIS C.P.** Atti persecutori o Stalking - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*

**ART. 494 C.P.** Sostituzione di persona - *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.*

**ART. 612 TER C.P.** Revenge Porn - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa.*

### I comportamenti aggressivi in Rete

Bullismo, *cyberbullismo*, *baby gang*, sono forme di devianza minorile che si manifestano attraverso azioni intenzionali offensive e violente, comportamenti aggressivi, prevaricazioni e oppressioni reiterate nel tempo e perpetrate da un giovane che si ritiene più forte o da un gruppo di giovani (detto anche “branco”) ai danni di un altro percepito come più debole.

Sono fenomeni drammaticamente attuali connessi a fattori di rischio individuali e sociali che interagiscono tra loro:

- il disturbo del carattere, dello sviluppo e della personalità (fattori endogeni);
- il ruolo genitoriale, le relazioni affettive e la qualità del rapporto educativo (fattori familiari e scolastici);
- le condizioni di indigenza e marginalità (fattori socioculturali).

Il *cyberbullo* è colui che mette in atto comportamenti violenti da bullo mediante l'utilizzo della tecnologia. Dietro l'anonimato che alcune piattaforme consentono, il *cyberbullo* agisce con una violenza addirittura maggiore di quella “in presenza”. Non svelando la propria identità, egli si sente al sicuro e nel medesimo tempo vede nella Rete l'effetto

moltiplicatore delle proprie azioni denigratorie e violente che possono essere “guardate e riguardate” da chiunque, a qualsiasi ora e in qualsiasi parte del pianeta.



La vittima è spesso un coetaneo fragile anche nell'aspetto fisico, generalmente incapace di difendersi. L'intenzione del bullo o del *cyberbullo* è in primo luogo quella di spaventare e incutere timore, perché agire con violenza e imporre la propria autorità lo fa sentire forte e superiore agli altri, capace di avere tutto e tutti sotto controllo. L'intenzione della *baby gang* o del *branco* è fondamentalmente la stessa: spesso è nel gruppo che il singolo adolescente “trova la propria identità” e non considera negativamente le azioni commesse anche se delittuose.

Quando la Scuola da sola non riesce ad arginare

la pericolosità dei comportamenti del bullo e del *cyberbullo*, quando l'approccio pedagogico non è sufficiente e le azioni sono penalmente rilevanti, il Dirigente Scolastico, l'insegnante, il genitore, l'educatore devono attivare senza ritardo le autorità competenti.

**Forze di Polizia e Autorità Giudiziaria opportunamente informate interverranno con l'obiettivo di interrompere la grave situazione di pregiudizio e di salvaguardare la salute psicofisica del minore-vittima senza dimenticare i bisogni e le fragilità del minore-autore.**

Molto spesso infatti, i giovani "bulli" o "cyberbulli" in apparenza normali, in realtà aggressivi e privi di freni inibitori, sono drammaticamente mossi da una solitudine affettiva che non sanno gestire. I loro comportamenti trovano origine nel disagio e nella rabbia provocati da un vuoto educativo, da una immaturità emotiva che noi adulti abbiamo il dovere di riconoscere, di conoscere, di osservare e di ascoltare.

**Solo attraverso un dialogo costruttivo a più voci tra famiglia, scuola, operatori del sociale, Forze di polizia e Magistratura è possibile prevenire e contrastare fenomeni di questa origine.**

Nel rispetto di ruoli e competenze, ognuno per la propria parte, Istituzioni e servizi del territorio dovranno imparare ad agire ancora di più in sinergia per "intercettare" i segnali di disagio e individuare risposte univoche e adeguate ai reali bisogni dei più giovani.

## La Polizia Postale

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è la *Specialità* della Polizia di Stato Italiana a cui sono affidati il monitoraggio della Rete e la prevenzione e il contrasto del crimine informatico a garanzia dei valori costituzionali, della segretezza e delle libertà di ogni forma di comunicazione.

Tra i compiti della Polizia di Stato vi è anche quello di *vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di telecomunicazioni e sull'uso distorto degli strumenti e dei sistemi tecnologici, per impedire che gli stessi vengano utilizzati al fine di veicolare in rete contenuti illegali e commettere reati.*

Il Servizio Centrale della Polizia Postale ha sede a Roma, ma donne e uomini della "PolPosta" sono presenti su tutto il territorio nazionale.



Con 20 Compartimenti a competenza regionale e 81 Sezioni a competenza provinciale, la Polizia Postale raccoglie segnalazioni, coordina indagini sulla diffusione in Internet o in altre reti di immagini pedopornografiche, stila la *black list* dei siti web pedofili, oscura siti dai contenuti illegali, contrasta l'utilizzo della rete per danneggiare o per colpire istituzioni, enti e persone.



Al Servizio Centrale competono la protezione dagli attacchi informatici, la prevenzione e il contrasto di giochi e scommesse *on line*, l'analisi criminologica dei fenomeni emergenti e delle nuove frontiere del crimine informatico.

Ogni presidio della Polizia Postale e delle comunicazioni è specializzato nel contrasto della pedopornografia, del *cyberbullismo*, del *cyberterrorismo*, della diffusione illegale di *file* e dell'*hacking*.

### Per la Provincia di Varese

la Polizia Postale e delle comunicazioni ha sede a Varese in Via Milano n. 11.  
tel.0332281402  
sez.poliziapostale.va@poliziadistati.it  
pec : sezpolposta.va@pecps.poliziadistato.it

*YouPol App di Polizia di Stato per segnalare situazioni di Cyberbullismo ed altre tipologie di violenza.*

### Per una didattica on line sicura

Quando nel corso della DaD o comunque attraverso la Rete si verificano situazioni di grave pregiudizio o si è in presenza di un reato, il Dirigente Scolastico, in tempi il più possibile rapidi, ha il dovere di informare le autorità di Polizia territorialmente competenti: direttamente la Polizia Postale o l'Ufficio Minori della Questura o il Commissariato della Polizia di Stato o la Stazione dei Carabinieri più vicina.

Se ritiene di essere in presenza di una emergenza, ricorrerà al NUE (numero unico di emergenza 112). In casi di particolare gravità, già all'atto del primo intervento, gli operatori delle Forze di polizia, di concerto con l'autorità giudiziaria, potranno adottare provvedimenti urgenti.

Come recita l'art. 55 del Codice di Procedura Penale, è compito della Polizia giudiziaria *prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.*

Gli operatori della Polizia Postale, se attivati tempestivamente e opportunamente, potranno interagire con **l'animatore digitale dell'istituto scolastico e con il referente per il cyberbullismo** per avviare tutte le procedure necessarie a "cristallizzare" la situazione dannosa evitando di disperdere informazioni preziose e ripristinando, in tempi rapidi, le condizioni per una corretta "navigazione" in Rete.

Nel caso di studenti e studentesse che vivono situazioni di *cyberbullismo*, gli interventi saranno effettuati in linea con le **"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"**. (L. 71/2017 e modifiche).



Un intervento tempestivo da parte degli organi preposti favorirà l'interruzione delle dinamiche criminose, consentirà di tutelare rapidamente studenti e insegnanti e di individuare gli autori di eventuali reati.

E' auspicabile che Dirigenti Scolastici e insegnanti si rivolgano alle Forze di polizia anche per segnalare situazioni e comportamenti a rischio, condividere "buone prassi", definire linee guida comuni, organizzare interventi interdisciplinari di formazione e di informazione sui pericoli della Rete e sull'utilizzo virtuoso della tecnologia. Ciò al fine di condividere l'impegno di educare gli studenti al rispetto delle regole, delle peculiarità, della storia e dei valori di ogni essere umano, anche attraverso la Rete.



**Convenzione sui diritti dell'infanzia** - dall'ART.3:  
*in tutte le decisioni relative ai faciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle Autorità Amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del faciullo deve essere una considerazione preminente.*

La Scuola deve poter *confidare in azioni multidisciplinari caratterizzate dall'alta qualificazione delle figure da coinvolgere: Servizi minorili, Forze di polizia, Autorità Giudiziaria in grado di fornire supporto immediato, specializzato e continuativo dove l'istituto non disponga di adeguate risorse o ravvisi situazioni di grave pregiudizio o addirittura di reato ai danni di ogni attore della scuola e della didattica a distanza.*

### La Piattaforma Elisa

Come previsto dalla Legge 71/2017 e dall'aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si è impegnato nell'attuazione di un Piano Nazionale di Formazione di docenti referenti per il contrasto di questo doloroso fenomeno.

Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura



e Psicologia dell'Università di Firenze, è stata predisposta e lanciata la piattaforma ELISA (*e-learning* degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo) per dotare le scuole di strumenti di intervento efficaci sui temi di *cyberbullismo* e bullismo. Nello specifico, per rispondere a tale obiettivo, sono state realizzate due azioni distinte: il monitoraggio online del bullismo e del *cyberbullismo* in un'area dedicata alle scuole e la formazione dei docenti attraverso moduli *e-learning*, *nonchè dei Dirigenti Scolastici e di cabine di regia territoriali.*

### L'imputabilità

È un concetto importante che deve fare parte del bagaglio di conoscenze di tutti: insegnanti, studenti, genitori. Un minore può essere dichiarato responsabile di un reato solo se imputabile, ovvero **in grado di comprendere la natura e le conseguenze delle azioni illegali** che *abbia deliberatamente deciso di compiere.*

Recita l'art. 2046 del codice civile: *chiunque è autore di un atto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, poiché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.*

Prima di avere compiuto i 14 anni, il minore non è mai imputabile; tra i 14 e i 18 anni non compiuti può invece esserlo, ma la sua capacità di intendere e volere rispetto al reato commesso, deve essere sempre accertata.

L'imputabilità è un concetto ancora poco chiaro a molti studenti ai quali va ricordato, ad esempio, che un'azione illegale commessa da minore non



imputabile, può avere conseguenze importanti per i genitori e che, in quanto minorenni, le responsabilità dei genitori (*culpa in educando*) concorrono sempre, insieme a quelle della scuola, degli insegnanti (*culpa in vigilando e in educando*) e dell'istituzione (*culpa in organizzando*).



## Il Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni è l'organo giudiziario che ha funzione di giudice di primo grado per tutte le vicende che coinvolgono coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, in ambito penale, civile e amministrativo. È composto da giudici togati e giudici onorari; questi ultimi hanno specializzazioni in scienze non giuridiche. È un presidio specializzato di tutela per i minorenni che significa anche "corsia preferenziale" e ricchezza sociale nell'interesse di bambini e adolescenti in difficoltà.

Il ruolo di magistrati "dedicati" e di esperti è di fondamentale importanza nell'ottica di una concreta




e adeguata capacità di entrare in relazione con i più piccoli e con le loro famiglie.

In ambito penale, il Tribunale per i minorenni è giudice nei casi in cui un minore abbia commesso un reato (anche nel caso in cui un soggetto, maggiorenne al momento del processo, lo abbia commesso prima della sua maggiore età).

In ambito civile si occupa dell'accertamento dell'adeguatezza genitoriale e della protezione del minore da situazioni pregiudizievoli per il suo sviluppo psicofisico o psico-affettivo.

In ambito amministrativo, interviene con provvedimenti e misure che mirano alla rieducazione nel caso di comportamenti a rischio e di irregolarità nelle condotte poste in essere dal minore.

Il Pubblico Ministero della Procura presso il Tribunale per i minorenni è colui che promuove ed esercita l'azione penale nel caso di reati commessi da autori che non abbiano compiuto la maggiore età.



## Il Pubblico Ufficiale

E' colui che esercita una funzione pubblica in ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico, ovvero chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.

In ambito scolastico sono pubblici ufficiali tutti i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e gli insegnanti.

L'art. 331 del Codice di Procedura Penale stabilisce che *i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito* e ciò anche in deroga del segreto d'ufficio e del segreto professionale (artt. 200 e 201c.p.p.).

Tale obbligo è sanzionato penalmente dagli artt. 361 e 362 c.p. (omessa denuncia di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio).





## La segnalazione

E' un atto redatto da qualsiasi persona o istituzione che sia venuta a conoscenza di una **situazione lesiva o pericolosa per la salute psichica o fisica di un minore**, con cui si comunica ai Servizi Sociali, ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria o all'Autorità Giudiziaria una preoccupazione relativa alla **situazione di pericolo** per l'alunno e per la scuola, **evidente o anche solo sospetta**, che può verificarsi nella didattica *on line* o in presenza, nelle connessioni e nelle attività in rete, anche se riferita da terzi



(es: il genitore che segnala al dirigente scolastico i contenuti blasfemi e violenti veicolati sulla *chat* di classe).

**Segnalare è innanzitutto un dovere per chiunque sia al corrente di situazioni che pregiudicano il benessere psicofisico di un minore.**

*“Segnalazione e denuncia non sono in rapporto di maggiore o minore gravità, semplicemente la denuncia si inserisce nel contesto di un procedimento*

*penale, mentre la segnalazione nel contesto di un procedimento diverso di competenza del Tribunale dei Minori” (Forno 2018 - Giornate di Studio organizzate dalla Procura della Repubblica di Varese in tema di soggetti vulnerabili).*

## La denuncia

Si definisce **denuncia** la segnalazione obbligatoria con la quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rende noto - senza ritardo - all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria o all'Autorità Giudiziaria un fatto che può costituire un **reato perseguibile d'ufficio** di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.



Con la denuncia la vittima di un reato, l'insegnante o anche un estraneo chiede alle autorità preposte di svolgere indagini su una persona accusata di avere commesso un determinato fatto grave (**reato**). Le indagini sono svolte quando il fatto descritto nella denuncia corrisponde a reati che - come stabilisce

il Legislatore - devono essere puniti in ogni caso (anche se la vittima non ha presentato denuncia).

Per esempio, restando nell'ambito dei reati in danno di minori, sono considerati casi gravi: gli atti persecutori (*stalking*) contro i minori, i maltrattamenti, la violenza sessuale e gli atti sessuali in danno di minori, l'adescamento di minorenni, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (*revenge porn*) in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica.

**L'obbligo di denuncia è personale e non può essere delegato. Se più persone sono obbligate a denunciare un medesimo fatto, possono redigere un unico atto e sottoscriverlo.**

Per denunciare i fatti in presenza di un reato, la segnalazione potrà essere inoltrata direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La denuncia deve essere trasmessa tempestivamente: la rapidità nei tempi è fondamentale per un efficace svolgimento delle indagini e per l'eventuale esercizio dell'azione penale.

Per l'insegnante a conoscenza di fatti passibili di denuncia è indubbiamente utile informare e coinvolgere il Dirigente Scolastico, ma la Direzione Scolastica non può in alcun modo agire sull'insegnante al fine di dissuaderlo dall'invio della denuncia o della segnalazione.

Di fronte a vicende scolastiche che comportano la segnalazione di situazioni di pregiudizio o la denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria, il dirigente scolastico e l'insegnante sono spesso disorientati: al timore di ripercussioni legali si aggiunge la preoccupazione di penalizzare eccessivamente lo studente coinvolto e di rompere il patto di fiducia scuola-famiglia.

**Deve valere per tutti la rassicurazione che le Forze di Polizia, oggi specializzate, sono in grado di fare luce su ogni criticità, evitando strumentalizzazioni e conseguenze ingiuste per chi correttamente ha segnalato o denunciato i fatti e, soprattutto, che ogni azione sarà posta in essere sempre e comunque nel superiore interesse del minore, nel rispetto del suo diritto alla protezione, alla cura, all'istruzione.**

*Suggerimenti utili:*

*Per cautelarsi da eventuali ritorsioni, il dirigente scolastico o l'insegnante che presentano denuncia o rendono dichiarazioni su un fatto-reato devono sempre avere l'accortezza di indicare come domicilio l'istituto scolastico in cui prestano servizio e NON la propria abitazione. Polizia e Carabinieri potranno pretendere di conoscere l'indirizzo di casa, ma eviteranno di riportarlo sui verbali redatti (che ad un certo punto dell'iter giudiziario potranno essere acquisiti dal denunciato).*


*Se all'insegnante pervengono comunque preoccupanti minacce riconducibili agli autori dei fatti denunciati o segnalati, la relativa denuncia è obbligatoria: si configura infatti il reato procedibile d'ufficio di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (art. 336 c.p.).*

## La querela

Di norma la **querela** è necessaria per alcuni reati che altrimenti non vengono puniti come ad esempio: le interferenze illecite nella vita privata, le lesioni volontarie guarite prima di 20 giorni, gli atti persecutori e la violenza sessuale in alcuni casi in cui la vittima è adulta e molti altri reati che la vittima può conoscere parlando con la Polizia di Stato, i Carabinieri e le altre Forze di polizia, con il Pubblico Ministero o con l'Avvocato.

Con la querela la vittima del reato che espone l'accaduto chiede anche la punizione dell'autore del fatto oggetto della querela. Chiede cioè che la persona accusata di avere commesso il reato ai suoi danni sia processata.


La vittima di un reato può presentare querela se è maggiorenne e se ha compiuto 14 anni. Se ha un'età compresa tra i 14 anni compiuti e i 18 anni da compiere, possono presentarla anche uno dei genitori o entrambi i genitori, o l'esercente la potestà genitoriale.



## Facsimile di segnalazione e denuncia

La segnalazione o la denuncia vanno inoltrate ad un Ufficio di Polizia (Polizia Postale, Polizia di Stato, Carabinieri...) o direttamente all'Autorità giudiziaria e devono necessariamente contenere tutte le informazioni utili alla ricostruzione dei fatti con indicazione di luoghi, tempi, modalità, soggetti coinvolti, testimoni diretti ed indiretti, descrizione dell'accaduto.

Una ricostruzione accurata dell'evento consentirà infatti alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria di intervenire rapidamente ad interrompere la condotta criminosa, tutelare le vittime, arginare il danno e perseguire gli autori.



ISTITUTO SCOLASTICO segnalante: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

indirizzo: \_\_\_\_\_

recapito telefonico: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dirigente Scolastico: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Referente scolastico per il Cyberbullismo:

Animatore digitale:

\_\_\_\_\_

Presunti AUTORI della situazione di rischio o di reato  
(con indicazione delle generalità, dei recapiti e di ogni  
elemento utile alla loro identificazione, nickname...)

\_\_\_\_\_

Piattaforma (luogo virtuale dell'evento):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

dati tecnici: ( indirizzi@, file di log...)

\_\_\_\_\_

Presunte VITTIME della situazione di rischio o di reato  
(con indicazione delle generalità, dei recapiti e di ogni  
elemento utile alla loro identificazione)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Descrizione dell'evento

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Insegnanti di riferimento :

\_\_\_\_\_

Persone che possono riferire  
informazioni utili  
(indicare generalità e  
recapito telefonico) :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quando l' evento si è  
verificato?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quando è stato rivelato e da  
chi?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ALLEGATI

(screenshot, messaggistica, relazioni, segnalazioni pre-  
gresse, elaborati dello studente e quanto altro utile alla  
ricostruzione dei fatti)

\_\_\_\_\_

LUOGO DATA

FIRMA

Il Dirigente Scolastico

## Intrusioni on line

Molte forme di intrusione, tentativi di avvicinamento e approcci *on line* sono difficilmente tracciabili.

Possono spaventare e disorientare per i contenuti o perché se ne disconosce la provenienza, ma allora **COSA FARE?**

Quando l'alunno rivela di essere destinatario di contenuti offensivi, ingiuriosi, denigratori e molesti nella *chat* di classe o comunque in Rete, l'insegnante, il Dirigente Scolastico, il referente del *cyberbullismo*, l'animatore digitale

### **DEVONO:**

1) agire in modo tempestivo per "cristallizzare" l'accaduto anche in vista di una segnalazione alle Autorità preposte: Polizia di Stato, Polizia Postale, Carabinieri, Autorità Giudiziaria tenuto conto che ogni intervento è sempre orientato al **superiore interesse del minore**, al rispetto del suo diritto alla protezione, alla cura e all'istruzione;

2) raccogliere accuratamente gli elementi che possono contribuire al corretto accertamento dei fatti,



se possibile, documentando con foto e *screenshot* tutto ciò che può essere utile per risalire a:

- **chi** ha scritto, postato, commentato, inserito immagini (nome/utente/*nickname*/nome del profilo e mail del presunto intruso);
- **cosa** è stato prodotto, inviato, ricevuto (immagini, testi, vocali);
- **quando** il fatto è accaduto (mese, giorno, ora e cronologia di fatti e contatti);
- **dove** è accaduto ( in quale ambiente virtuale, nome della piattaforma, forum, *social network*, *chat*, *blog*);
- **come** è accaduto (descrizione del fatto e del "modus operandi" dell'autore per l'individuazione della fattispecie delittuosa).

L'insegnante, il Dirigente Scolastico, il referente per il *cyberbullismo*, l'animatore digitale

### **NON DEVONO:**

- 1) cercare di improvvisarsi investigatore e interrogare studenti, genitori;
- 2) interagire con l'intruso, tentando di avere con lui uno o più contatti on line o di persona;
- 3) attardarsi in tentativi di ricerca sul PC o sul cellulare, di altre immagini, conversazioni, *e-mail* analoghe;
- 4) prendere iniziative senza avere consultato le Forze di Polizia interessate (ad esempio disperdere e cancellare eventuali dati, *chat*, @, immagini, video...)

## Quali sono i compiti preziosi del Referente Informatico?

- salvare i *file di log* delle connessioni NON autorizzate;
- mettere in atto tutte le procedure tese a proteggere la connessione in modo da ridurre gli accessi abusivi e supportare l'eventuale azione investigativa delle Forze di polizia;
- evitare di prendere iniziative se non in stretta sinergia con le Forze di polizia operanti.

## Comunicazioni dell'insegnante con la Direzione Scolastica e con la famiglia

Per quanto corretto informare la Direzione Scolastica in merito ad una situazione di rischio per lo studente o per l'istituto scolastico, di cui l'insegnante è venuto a conoscenza, è sempre doveroso ricordare che le informazioni relative alle vicende che coinvolgono soggetti minorenni vanno gestite scrupolosamente e con la massima riservatezza. E' auspicabile, anche per questo, la massima collaborazione tra tutti coloro che sono preposti alla protezione di infanzia e adolescenza.

- Quando lo studente racconta di una situazione di pregiudizio avvenuta nel contesto scolastico o in altri luoghi **sicuramente esterni alla famiglia** ad opera di persona estranea al nucleo familiare è **consentito** parlarne con i genitori.
- Quando lo studente riferisce di situazioni pregiudizievoli **all'interno del nucleo familiare** è **doveroso il massimo riserbo**: i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare **NON devono essere informati senza il consenso dell'Autorità Giudiziaria**.

In seno al nucleo familiare potrebbe infatti celarsi l'autore o il responsabile del danno al minore e la rivelazione di quanto emerso potrebbe avere conseguenze disastrose e pregiudicare, tra l'altro, la genuinità di eventuali attività di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria.

**La massima riservatezza** è necessaria anche se l'episodio intrusivo, violento, pregiudizievole **riguarda il contesto "classe"** ed è probabile che l'autore sia tra gli alunni. Coinvolgere i rappresentanti dei genitori infatti, potrebbe significare diffondere la notizia dell'accaduto e vanificare ogni possibilità di ricostruire la reale dinamica, oltre che esporre l'autore (minorenne) a commenti inopportuni e dolorosi.

**E' sempre doveroso tutelare lo studente-vittima senza dimenticare le fragilità dello studente-autore.**

**Dirigente Scolastico e insegnante sapranno comunque valutare l'appropriatezza della azioni da intraprendere.**

Se l'alunno che subisce attacchi in Rete e comportamenti violenti trova il coraggio di riferire, è indispensabile **saper ascoltare: rispettare il suo racconto spontaneo nei tempi e nelle modalità di esposizione, senza ingenerare in lui suggestioni e distorsioni.**

Di tutte le informazioni raccolte sarà quindi opportuno redigere una **memoria scritta** da utilizzare per segnalare i fatti agli organi competenti (Polizia Postale, Ufficio Minori, Carabinieri, Autorità Giudiziaria).

## L'AMMONIMENTO PER CYBERBULLISMO LEGGE N. 71/2017 art. 7

Se non è stata proposta querela, un minore (anche sotto i 14 anni) vittima di Cyberbullismo, in presenza di genitore o esercente la potestà genitoriale, può presentare istanza di ammonimento nei confronti del minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti (anche più di uno), autore della condotta.



*L'istanza di ammonimento può essere presentata anche solo dal genitore, pur in presenza di parere contrario del minore stesso.*

### DOVE PRESENTARE ISTANZA

La vittima di cyberbullismo deve presentare istanza presso qualsiasi Ufficio di Polizia, Comando dei Carabinieri, nuclei di Polizia Locale, o direttamente presso l'unità anti-stalking della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

## PER QUALI MOTIVI

Qualora siano commesse condotte riconducibili ad alcune fattispecie di reato, non perseguibili d'ufficio:

- INGIURIA (depenalizzato)
- DIFFAMAZIONE (Art. 595 cp)
- MINACCIA (Art. 612 cp)
- TRATTAMENTO ILLECITO DATI PERSONALI COMMESSI TRAMITE LA RETE INTERNET

L'istanza deve essere compilata in maniera dettagliata e documentata per dimostrare l'attendibilità della sussistenza del comportamento persecutorio, specificando:

- la descrizione dei fatti;
- le condotte persecutorie poste in essere in ordine cronologico (allegare eventuali messaggi di testo ricevuti via social, whatsapp, mail ecc.);
- le generalità di eventuali soggetti che hanno assistito o che siano comunque in grado di riferire in merito;
- le conseguenze delle condotte vessatorie: stato di ansia o paura (corredando con eventuale percorso



di cura presso specialisti), alterazioni delle proprie abitudini di vita (es. difficoltà a compiere le normali e abituali attività della vittima, nell'ambito scolastico, studio, ricreativo o abitudini familiari).

### **Le quattro fasi dell'Istruttoria ad opera dell'Ufficio di Polizia**

**FASE 1-** Acquisizione di materiale in modalità quanto più possibile in forma integrale, con l'indicazione delle date in cui sono state inviati i post: messaggi, screenshot, mail, post sui socialnetwork, prodotti in copia dall'istante ma visionati e verificati sui dispositivi elettronici, messaggi vocali prodotti dalla vittima su supporto magnetico;

**FASE 2-** Raccolta delle sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, convocate e alle quali viene garantito il massimo anonimato. (I minori vengono sempre sentiti con modalità protette);

**FASE 3-** Eventuali accertamenti di carattere tecnico-investigativo;

**FASE 4-** Verifica di eventuali interventi precedenti effettuati da parte delle Forze dell'ordine e acquisizione (se presenti) di certificazioni medico-sanitarie.

Qualora emergano elementi apprezzabili sulla fondatezza dell'istanza, il Questore emette il provvedimento di ammonimento.


**La notifica dell'Ammonimento** è una fase molto rilevante e delicata.

Il Legislatore ha previsto che sia un provvedimento «orale», per accentuarne il **carattere deterrente**.

L'ufficiale di P.S. convoca il minore responsabile unitamente ad almeno un genitore o esercente la responsabilità genitoriale e spiega il **disvalore** delle condotte realizzate, nel tentativo di generare consapevolezza e intimare di cessare ogni azione vessatoria. **Il provvedimento ha una connotazione preventiva: occorre favorire il dialogo e coinvolgere il genitore nel cammino di presa di coscienza del giovane ammonito.**

Dell'ammonimento viene redatto un verbale, di cui una copia è rilasciata alla vittima ed una all'ammonito. Non ha altra conseguenza se non quella meramente monitoria.

**Gli effetti cessano al compimento della maggiore età.**





## L'Intervista a\* Pietro Forno

### Premessa

L'esperienza di un professionista impegnato per anni nella repressione dei peggiori reati contro i minori e nell'opera di prevenzione, non può che essere fonte di preziosi consigli e spunti di riflessione per Dirigenti Scolastici e insegnanti, chiamati a confrontarsi con le emergenze di questo tempo.

*Il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in famiglia e nelle relazioni ci porta a pensare che quanto è stato fatto fino ad oggi per arginare tali emergenze non basti. In considerazione del suo attuale incarico e della sua lunga storia in magistratura che ha "fatto scuola" in materia di repressione, tra gli altri reati, di maltrattamenti e abusi sui minori, cosa suggerisce?*

Quello che manca ancora è la specializzazione di tutti coloro che sono chiamati a scendere in campo per contrastare questi reati. Sul punto mi sono dilungato sia nel corso tenuto al Consiglio Superiore della Magistratura che alla Scuola Superiore della Magistratura.




In estrema sintesi la specializzazione di magistrati (non solo inquirenti), Forze di polizia, operatori del sociale, insegnanti, medici... è il presupposto generale che pone le premesse circa la possibilità di "operare in Rete" con una impostazione interdisciplinare.

*A proposito di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, ritiene che la Scuola sia adeguatamente preparata a segnalare tempestivamente alle autorità competenti le situazioni che lo richiedano?*

Il problema della mancanza di specializzazione a maggior ragione è ancora più grave per quanto concerne la scuola; tenendo lezioni nelle scuole di tutti i livelli mi rendo conto che sulle problematiche della violenza sui minori e nelle relazioni, c'è una carenza generalizzata di informazioni. Sulla preparazione



della scuola in questo senso, mio malgrado, la risposta è, in via generale, tendenzialmente negativa




anche se va ricordato che l'ignoranza della legge non scusa, con tutto ciò che ne può derivare. Nella prevenzione e nel contrasto della violenza tutte le professionalità sono chiamate a fare la loro parte, purchè sappiano operare in rete e cioè, per dirla con Roger Bastide, sappiano rinunciare ai loro deliri di onnipotenza. Fra questi deliri di onnipotenza mi sentirei di menzionare anche certe “guerre di religione” che affliggono il mondo della psicologia e che finiscono per coinvolgere e travolgere anche la magistratura. Direi di più: tutti i cittadini, nessuno escluso, sono chiamati a questo compito che non può essere riservato “a pochi eletti”.

*Gli insegnanti si domandano se la notizia di un reato richieda sempre **la certezza**, lei cosa risponde?*

La nozione di notizia di reato non richiede la certezza (che non esiste quasi mai) né sulla sua sussistenza né tanto meno sull'identificazione del suo autore. Secondo l'insegnamento della Corte

di Cassazione, è sufficiente il cd. “fumus” ovvero, come è stato affermato in dottrina, la conoscenza di un fatto “in via di prima approssimazione, corrisponde al modello di norma incriminatrice”, situazione ben diversa da quella di mero sospetto soggettivo, quale può derivare, in campo psicologico e medico-legale, dagli indicatori aspecifici (come nel caso di comportamenti erotizzati) che non possono costituire, di per sé stessi ed in assenza di un racconto del soggetto, una notizia di reato, anche se possono evidenziare, quando la parte lesa è un minore, una situazione di pregiudizio e giustificare pertanto una



segnalazione al Tribunale per i minorenni. In questi casi diventa decisivo il racconto della vittima.

Va pertanto ricordato agli operatori che anche in presenza di obiettività assenti o dubbie scatta l'obbligo di denuncia quando la parte lesa o altra persona informata sui fatti, riferiscano fatti che, se veri, integrano gli estremi di reato perseguibile d'ufficio e che non è compito degli operatori, almeno ai fini della presentazione della denuncia, effettuare vagli preventivi concernenti l'attendibilità della parte lesa, l'esistenza di riscontri, la sussistenza

di condizioni di procedibilità o di punibilità o di cause estintive del reato (morte del reo, amnistia, remissione di querela, prescrizione..), aspetti tutti



di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Resta "un'ampia zona grigia" costituita da un lato da quadri fisici e comportamenti dubbi, in assenza di racconti precisi; dall'altro di racconti confusi quali quelli che caratterizzano la cosiddetta "rivelazione mascherata" caratterizzata da impressionanti mescolanze di fantasia e realtà, ovvero da descrizioni di difficile interpretazione.

In casi del genere, come più in generale, nelle non poche situazioni dubbie, può essere utile che gli operatori interpellino una persona che sia specializzata nella materia.

*Come si concilia l'accertamento della verità con la cura del trauma?*

L'intervento in questi casi è necessariamente caratterizzato da interdisciplinarietà e si svolge nell'ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l'abuso e dall'altro quella delle procedure civili, davanti al giudice delle separazioni e al giudice minorile; tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziaria e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti



sociali, neropsichiatri, insegnanti, educatori, sacerdoti, medici di base, pediatri, psicologi, ginecologi, medici legali.

In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica deve, tendere ad inserirsi in processi educativi e terapeutici concernenti la

vittima, conciliando le sue esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dell'indagato o imputato in quanto titolare di diritti di rango costituzionale.

*Occorre che il minore racconti più volte il fatto-reato perché la scuola provveda a denunciarlo?*

No, è vero il contrario. Specialmente quando si tratta di minori prepuberi la rivelazione è spesso frutto di un lungo percorso che porta il minore ad uscire dal suo segreto. Il constatare che, malgrado lo sforzo fatto per raccontare, non sia successo nulla può portare il minore a chiudersi nuovamente nel suo silenzio e a maturare una spiccata sfiducia nel mondo degli adulti. Lo abbiamo potuto constatare in diversi casi in cui, a posteriori, quando il minore, giunto in fase adolescenziale ha ripercorso le tappe delle sue rivelazioni iniziate, senza alcun risultato, al tempo delle scuole elementari.

*Dopo che l'insegnante ha informato il Dirigente Scolastico di aver appreso una notizia di reato per la quale sussiste l'obbligo di denuncia, come può sapere se il suo superiore ha provveduto ad inoltrare la denuncia?*

Va premesso che l'obbligo di denuncia incombe in primo luogo su chi ha appreso la notizia di reato e che la legge individua in modo rigido i destinatari della denuncia (Procuratore e Polizia Giudiziaria), ad esclusione quindi di ogni altro soggetto quali Dirigente Scolastico, Tribunale per i Minorenni, Servizi sociali etc. Va precisato al riguardo che è bene che l'insegnante esponga quanto appreso o

quanto constatato attraverso una relazione scritta e sottoscritta e non semplicemente attraverso una comunicazione verbale. Ne consegue che chi riceve la comunicazione deve limitarsi, come atto dovuto, ad inoltrarla all'autorità competente senza alcun vaglio preventivo. Se omette di farlo incorre anch'egli nel reato di omissione di denuncia da parte di pubblico ufficiale (art. 361 cod. pen.). L'insegnante nell'ambito di rapporti di correttezza può chiedere al suo dirigente se questi abbia provveduto alla denuncia. Se ciò per qualunque motivo non potesse verificarsi, l'insegnante dovrà ricorrere all'istituto dell'accesso agli atti, per verificare se l'inoltro sia avvenuto. In estremo subordine potrà presentare una denuncia autonoma. Certamente dal punto di vista dell'Autorità Giudiziaria è preferibile che la denuncia sia redatta su carta intestata della scuola e pervenga anche a mezzo di p.e.c. nel tempo più breve possibile.

\* a cura di Francesco Traino, studente universitario e collaboratore del Garante per le fragilità del Comune di Milano



**CYBERBULLISMO E  
RESPONSABILITA' CIVILE:  
CULPA IN EDUCANDO, IN VIGILANDO,  
IN ORGANIZZANDO**

Paola Biavaschi

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. M. L. King

La letteratura più amata e più storicamente popolare ci ha comunicato un'insofferenza atavica e una diffidenza profonda per il fenomeno giuridico, che solamente la nostra parte razionale riesce a superare. Manzoni, Dumas, Kafka ci hanno narrato di una dicotomia insopprimibile tra innocenza e giustizia. Quindi, ormai avvezza alla malinconica sfiducia nell'umano decidere, ho trovato estremamente accattivante ritrovare in un passo dell'esistenzialista Jean-Paul Sartre un assunto che si accorda profondamente con lo spirito del giurista e con le sue categorie concettuali: “Si è sempre



responsabili di quello che non si è saputo evitare”. Chiaramente il filosofo francese non distingueva tra ambito penalistico o civilistico, il contenuto delle sue parole non era di carattere tecnico-giuridico; quello che contava per lui era il messaggio, fondamentalmente un messaggio di puro civismo: un appello contro l’indifferenza, il lassismo e l’omertà, ma anche contro



quel misto di codardia e pigrizia che crea nella cronaca e nella storia la figura del testimone silenzioso, sempre pronto a osservare senza intervenire, a volte con un certo voyeurismo e compiacimento, altre volte solo per ignavia.

E la citazione di Sartre potrebbe essere considerata la base concettuale della legge contro il cyberbullismo (n.71/2017), sorta allo scopo di illuminare il ruolo di coloro che circondano la vittima e il bullo, in primo luogo la scuola, ma anche sostanzialmente di tutta la società civile<sup>1</sup>.


Parallelamente, il cammino della giurisprudenza ha seguito lo stesso corso, anche dal punto di vista

civilistico, cercando di sottolineare con forza la responsabilità dei genitori, degli insegnanti e del dirigente scolastico. Il trend non concerne solamente il fenomeno del cyberbullismo, ma tutti quelli che sono tristemente legati all’uso di internet, quali in primis hating, diffamazione sul web, divulgazione di immagini e video senza il consenso dell’avente diritto, ecc.

Reggendosi i social network sulla logica del successo comunicativo, verificabile sulla base di like e condivisioni, appare evidente che download, visualizzazioni, apprezzamenti e commenti siano il vero carburante di questi fenomeni e che siano per l’appunto i famosi testimoni/visualizzatori/followers/friends ad essere la fetta di popolazione su cui sarebbe necessario lavorare maggiormente, in quanto il loro apprezzamento “passivo” rispetto a quanto postato da altri discende spesso da una mancata educazione al mezzo tecnologico e da un’assente presa di coscienza



dei rischi connessi a un uso distorto dello stesso. Per comprendere il motivo per cui oggi ci troviamo a far fronte a realtà così nuove e pervasive, bisogna tuttavia compiere un passo indietro nella storia del diritto dell'informazione in Italia e ricordare che, quando i padri costituenti stilavano l'art. 21 della Costituzione, recante, all'inizio del primo comma, le parole simbolo della ritrovata libertà democratica - "tutti hanno il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" - non avrebbero mai immaginato ciò che la tecnologia avrebbe permesso oggi potenzialmente a ogni cittadino, ossia la facoltà di raggiungere agevolmente e gratuitamente un numero indeterminato di persone. Ciò che un tempo non così lontano era



appannaggio solamente dei giornali, della radio e della televisione, oggi è democraticamente alla portata di tutti: la possibilità di diffondere il proprio pensiero, ma anche dati, informazioni e materiali su una scala che non ha eguali nel passato sia come dimensioni sia per la semplicità dell'uso dei mezzi.

Quella che è a tutti gli effetti una straordinaria possibilità per ogni cittadino, contiene in sé tuttavia dei rischi molto elevati, legati alla consapevolezza rispetto



ai contenuti comunicati e alla conseguenze; inoltre, la semplicità estrema dell'utilizzo dei dispositivi quali gli smartphone o i tablet facilita la navigazione "in solitaria" non solo degli adolescenti minorenni, ma anche dei bambini, cioè di soggetti giuridicamente sprovvisti di capacità di agire.

In Italia, nel 2020, su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, gli smartphone sono circa 80 milioni e, nel mondo, il 90% delle connessioni avviene tramite dispositivo mobile: questo dato di fatto è incontrovertibile e bisogna prenderne atto. La pandemia non ha fatto che accelerare il fenomeno: la DAD (didattica a distanza) e DI (didattica integrata) hanno reso indispensabile il possesso per ogni allievo di almeno un device, anche se la maggior parte degli studenti ha dovuto in pratica avere la disponibilità di due: uno smartphone e un computer, che hanno funzioni differenti e luoghi di utilizzo distinti. Quindi ogni studente, a partire dalla scuola primaria, ha avuto

nella sua disponibilità l'accesso alle free ways di internet, ma, mentre il genitore medio è molto attento a spiegare a ogni figlio come si pedala su un triciclo o su una bicicletta, oppure quanto è pericoloso rischiare di ingerire oggetti troppo voluminosi o tossici, spesso un adulto, giocoforza non nativo digitale, non è in grado di percepire la vastità dei pericoli del mondo virtuale, che anzi gli può apparire come un passatempo innocuo e "casalingo", a volte addirittura una comoda babysitter a costo zero.

All'interno di queste tematiche amplissime, di carattere marcatamente multidisciplinare (psicologico, pedagogico, sociologico, linguistico, informatico, comunicativo, oltre che giuridico), si situa la dilagante piaga del cyberbullismo, con casi raddoppiati numericamente proprio durante la pandemia.

All'interno del report dell'Indagine Conoscitiva del Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 2019, il problema, correttamente presentato, viene commentato nel modo seguente: "Le potenzialità

dei nuovi strumenti hanno profondamente mutato il tradizionale bullismo, amplificandone la portata sia nel



tempo che nello spazio...rendendo più pericolose le manifestazioni del fenomeno". La mancata percezione dei rischi e delle conseguenze di quello che viene posto in essere nel mondo virtuale e l'erronea convinzione degli adulti che il mondo digitale sia una realtà puramente fittizia sono tra le cause principali della crescita inarrestabile del fenomeno, cui troppo tardi si sta cercando di porre rimedio.

La giurisprudenza, tuttavia, si sta attivamente adoperando per offrire una linea interpretativa e una disciplina chiara di condotta da parte degli adulti in qualche modo coinvolti nel processo educativo. In primo luogo mi preme sottolineare come, mentre in principio nella dottrina pedagogica e psicologica uno degli elementi caratterizzanti era considerato la ripetitività<sup>2</sup>, insieme ad altri due elementi (l'intenzionalità<sup>3</sup> da parte del cyberbullo e la percezione dell'offesa da parte della vittima), la giurisprudenza attuale definisce con il termine di cyberbullismo anche un







singolo caso, se l'atto compiuto dal o dai bulli digitali si rivela particolarmente grave ed evidente la sua connotazione. D'altra parte l'art. 1 della legge n.71 del 2017 non considera affatto l'aspetto della ripetitività o della continuità, definendo il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, oltre alla diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".


Il punto fondante, come si evince dall'articolo in oggetto, è al contrario l'intenzione predominante di isolare la vittima, avente come conseguenza un pregiudizio serio alla persona. La legge del 2017, provvedimento pionieristico in materia in ambito europeo, ha visto la

luce a causa di eventi particolarmente gravi occorsi negli anni precedenti la sua emanazione, tra cui in primis il caso simbolo – la drammatica vicenda della giovanissima Carolina Picchio - la cui insegnante di educazione musicale, Elena Ferrara, divenuta Senatrice della Repubblica, è stata proprio la relatrice della legge in oggetto: tale provvedimento, caratterizzato da note di profonda innovatività, non fa tuttavia del cyberbullismo una nuova fattispecie, autonoma, ma si occupa in particolare di ricondurre alla macrocategoria del cyberbullismo reati già disciplinati dal nostro Codice, rafforzando e tutelando gli strumenti di carattere preventivo e introducendo, al pari del reato di stalking, l'istituto dell'ammonimento del questore. Protagonista indiscussa della legge è la scuola, al cui interno, meglio che in qualunque altro luogo, può svolgersi quell'opera costante di prevenzione (docente referente per il cyberbullismo, aggiornamento del corpo docente, peer education, rapporti di collaborazione con la famiglia, con le forze dell'ordine e con gli specialisti) che rappresenta l'unico vero mezzo per bloccare il dilagare del fenomeno.



La legge ha quindi un indirizzo specifico e non si occupa di tutti i profili della questione, soprattutto non affronta per nulla la disciplina civilistica, ritenendola evidentemente già sufficientemente “coperta” dalle norme in tema di responsabilità contenute nel Codice Civile (art. 2043 e ss.) e da quelle che concernono la genitorialità (soprattutto l’art. 147). È toccato dunque alla giurisprudenza creare uno stabile ponte tra gli input offerti dalla n.71/2017 e la disciplina in tema di responsabilità civile, una via peraltro già tracciata da molte sentenze che precedettero l’emanazione della legge e che facevano intendere un “comune sentire” in materia.

Si tratteranno ora brevemente la responsabilità dei genitori, quella degli insegnanti e quella del dirigente scolastico, con la doverosa premessa che la ratio alla base dell’applicazione di queste norme non consiste solamente nella mera volontà di trovare un soggetto solvibile per risarcire un danno ingiusto, ma nel



sottolineare il rilievo che tali soggetti hanno nella vita del minore: le sentenze in materia, che si sono necessariamente moltiplicate in questi ultimi anni,

restituiscono centralità alle figure di riferimento dei minori, attribuendo loro spessore, ma giocoforza anche responsabilità riguardo alla loro formazione. La scuola ha giustamente recuperato in quest’ottica il suo ruolo educativo centrale e, finalmente, non viene più identificata come una delle tante agenzie educative a disposizione del minore, ma come l’agenzia educativa per antonomasia.

A mio parere, insieme con la costante opera di formazione in ambito scolastico, che senza dubbio deve costituire l’aspetto centrale del contrasto al diffondersi del cyberbullismo, anche una costante responsabilizzazione tramite il “pungolo”, o meglio lo spauracchio di risarcimenti consistenti anche in caso di condivisioni e/o commenti adesivi a episodi di cyberbullismo può svolgere un ruolo particolarmente incisivo ed efficace.

#### Responsabilità in educando

Come si sottolineava sopra, la legge n.71 non tratta della responsabilità civile; per reperire la disciplina della stessa in caso di cyberbullismo, bisogna rifarsi all’art. 2043 c.c., norma base della responsabilità extracontrattuale (detta anche responsabilità aquiliana). Essa recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. A questo articolo base si collega l’art. 2048 c.c. che è esplicitamente dedicato alla responsabilità genitoriale: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi...” e prevede un regime di responsabilità indiretta e oggettiva a carico dei genitori per il fatto causato dal figlio<sup>4</sup>: ciò, in parole povere, significa che il genitore è sempre responsabile civilmente, a meno che non provi

“di non aver potuto impedire il fatto”, dimostrando di aver affidato uno strumento digitale al figlio minore solo dopo avere impartito allo stesso insegnamenti tali da garantire il rispetto delle regole.

Come si può immaginare, tale prova è veramente molto complessa e stringente, in quanto richiede di provare di aver compiuto una costante e qualitativamente adeguata opera di educazione all’uso dello strumento digitale. Asserisce infatti la Corte di Cassazione, già in una sentenza del 20135, che, legata alla figura del genitore, vi è “la necessità di una costante opera educativa finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata consapevole della propria esistenza e della protezione dell’altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito”.

Alla base dei doveri genitoriali si trova in particolare quanto disposto dall’art.147 del c.c., il quale prevede perentoriamente che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”. Punto focale dell’attenzione è quindi il processo di istruzione ed educazione, che assurge a rango paritario rispetto al mantenimento materiale della prole.

Particolarmente significativa una sentenza recente, dell’aprile 2018, emessa dal Tribunale di Sulmona; alla radice della stessa un caso emblematico: un gruppo di ragazzi ancora minorenni, creando un profilo Facebook fittizio, pubblicano e divulgano una foto di una minore che si mostra nuda. La fotografia proviene da un’altra persona che era riuscita ad avere l’immagine dalla ragazza con la promessa di non diffonderla. I genitori della minore, attori della causa, vedono la loro domanda ottenere esito favorevole: i genitori dei cyberbulli vengono, infatti, condannati al pagamento di un risarcimento pari a quasi 100.000 euro.

Già nel 2012, il Tribunale di Teramo<sup>6</sup> aveva

condannato al risarcimento i genitori di alcuni adolescenti che avevano creato un gruppo Facebook dall’inequivocabile titolo “Per tutti quelli che odiano



L.C.”, una ragazza minore: il gruppo aveva come unica attività il postare frasi offensive e minacciose nei confronti della coetanea. Impossibile, secondo il Tribunale, ravvisare in questo caso in capo ai genitori un’adeguata attività educativa e di controllo dei figli minori.

Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta<sup>7</sup> ribadisce che sui genitori grava il dovere giuridico di “vigilare sulla effettiva assimilazione dell’educazione impartita e dei valori trasmessi”. Questa sentenza, che ha costituito uno spartiacque in materia, ha sottolineato come i genitori abbiano il dovere di impartire al figlio una educazione consona all’utilizzo dei mezzi tecnologici e di compiere una solerte attività di vigilanza sulle modalità di utilizzo da parte del proprio figlio. Lo scopo di tale controllo è duplice: in primo luogo esso

può essere utile strumento per un intervento immediato nel caso i cui il minore sia vittima di terzi e, in secondo luogo, che possa causare un danno a terzi o a se stesso mediante gli strumenti di comunicazione telematica. La sentenza specifica come l'intensità del dovere di vigilanza sia collegata strettamente con la "estrema pericolosità" del web riguardo al quale il genitore deve svolgere un'opera di limitazione di carattere qualitativo e quantitativo. L'attenzione a riguardo è tale che il pregiudizio alla dignità personale del minore e il rischio di danno a livello psico-fisico viene considerato segno di una educazione e vigilanza da parte dei genitori particolarmente carenti, al punto da poter prefigurare una limitazione della responsabilità del genitore e dare



essere quasi "diabolica", in quanto per ciò che concerne il controllo, i minori sono soliti utilizzare i dispositivi elettronici in modo autonomo, mentre per quanto riguarda l'aspetto educativo è assai arduo dimostrare di aver impartito i dovuti insegnamenti quando il risultato è costituito dagli atti compiuti da un cyberbullo. Il provvedimento di Caltanissetta sembra essere ancora più severo, in quanto, non solo si richiede la prova dell'aver impartito una educazione completa in merito all'uso degli apparecchi elettronici, ma che i genitori dimostrino pure di aver verificato l'efficacia del loro operato educativo.

Una sentenza paradigmatica del Tribunale di Alessandria nel 20168 è andata oltre rispetto alle consuete condanne in sede civile per l'operato degli autori di atti di cyberbullismo: giunge infatti a condannare al risarcimento i genitori di un minore, bullo, che, pur non avendo compiuto materialmente l'opera di divulgazione su internet, aveva assistito senza dissociarsi esplicitamente. Esempio paradigmatico quello in oggetto: due bulli avevano legato, imbavagliato, percosso, ingiuriato



l'avvio a interventi a tutela del minore.

Le sentenze si fondano sul disposto dell'art. 2048 c.c., il quale, come detto, prevede per i genitori l'onere di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo educativo e di controllo anche sul piano digitale al fine di liberarsi dall'obbligo risarcitorio, una prova che oggi risulta

un coetaneo; uno dei due aveva video-ripreso il tutto e l'aveva postato ai compagni. Entrambi i bulli sono stati condannati egualmente, anche se solamente uno ha compiuto materialmente gli atti di cyberbullismo, poiché si è ritenuta la condotta paritaria. Si tratta senz'altro di una sentenza significativa e in certo qual senso storica, dal momento che introduce il concetto di responsabilità anche in capo alla platea di soggetti che hanno compiuto un atto "adesivo", per il fatto di non essersi apertamente dissociati.

Tale punto potrebbe segnare un importante avanzamento per la giurisprudenza e un ampliamento delle



responsabilità, anche per una corretta identificazione del ruolo dei bystanders, che risultano essere concettualmente quasi soggetti paralleli ai cosiddetti side mobbers nel caso delle ardue cause di mobbing; con la differenza che in internet le prove dei commenti e delle condivisioni non sono altrettanto sfuggenti che in ambito lavorativo, ove il problema della prova rappresenta il più grande ostacolo rispetto all'efficacia

della causa<sup>9</sup>. In più è da ricordare che, mentre il mobber persegue il fine dell'umiliazione della vittima, della sua persecuzione e possibilmente della sua dimissione dal luogo di lavoro, senza necessariamente godere della presenza di terzi, il cyberbullo esiste proprio perché esiste un pubblico, quindi il ruolo dei bystanders è per lui essenziale.

#### La scuola: un ruolo centrale

Che la scuola avesse un compito particolarmente gravoso in merito all'educazione e soprattutto al controllo dei minori ad essa affidati dai genitori è fatto ben noto: la colpa in vigilando in caso di danno occorso al minore durante la permanenza a scuola è tale per cui sussiste una presunzione di colpa in capo all'istituto scolastico, il danneggiato deve provare solamente di aver subito il danno durante le ore in cui era sottoposto al controllo del personale scolastico.

I doveri della struttura scolastica, dopo la legge n.71/2017 prevedono:

- 1) L'adozione di tutte le cautele per la prevenzione e



il contrasto del cyberbullismo.

2) La nomina di un referente al cyberbullismo.

3) La dimostrazione di aver promosso l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie informatiche.

4) L'adeguamento dei regolamenti scolastici e l'integrazione del patto di corresponsabilità tra scuola/famiglie/studenti.

Risale invece alla norma codicistica la responsabilità oggettiva della scuola riguardo al controllo: disciplina che comprende sia gli spazi e i tempi della scuola, sia tutto ciò che vi è connesso, come i luoghi del servizio mensa o il trasporto da casa a scuola sul pullmino scolastico, o ancora le gite.

Un punto fondamentale riguarda le regole dell'utilizzo dello smartphone a scuola: nell'ambito dell'autonomia scolastica, la scuola può vietarne l'uso, oppure



limitarlo, ponendo modelli di comportamento precisi che devono essere previsti esplicitamente nel regolamento di Istituto. Ultimamente si è diffusa una pratica che prende spunto dal concetto di giustizia

compensativa e riparativa: le sanzioni scolastiche in caso di uso improprio del mezzo elettronico, invece che consistere in una sospensione (che in caso di disagio sociale può essere addirittura dannosa), vengono commutate in lavori utili per tutta la collettività scolastica e basati su attività di tipo solidale, come l'aiuto a soggetti bisognosi, la pulizia o il riordino di spazi comuni o delle aree verdi della scuola, allo scopo di far prendere coscienza al soggetto delle necessità concrete della collettività.

### I docenti e la colpa in vigilando

Anche la responsabilità del singolo docente è molto pesante: si fonda su quanto disposto dall'art. 2811 della Costituzione Italiana e dal già citato art. 2048 del Codice Civile che si occupa anche della responsabilità genitoriale. Per liberarsi dalla predetta responsabilità, il docente deve provare di aver fatto tutto il possibile per impedire l'evento dannoso oppure il caso fortuito. Legittimato passivo in questa situazione è sempre il Ministero dell'Istruzione, tuttavia in caso di dolo o colpa grave, il Ministero ha diritto di regresso nei confronti del docente.

Si aggiunga che il docente è un pubblico ufficiale, quindi se viene a conoscenza di atti illeciti, pure se avvenuti al di fuori della scuola e dell'orario scolastico, ha il dovere di sporgere denuncia e una mancanza in questo senso può condurre a una querela per omessa denuncia. L'art. 361 del Codice Penale afferma, infatti, "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici".

Perché il docente dimostri di non aver trascurato, ma di essere subito intervenuto, nel caso in cui venga a conoscenza di un caso di cyberbullismo, ha il dovere di scrivere una relazione circostanziata e supportata da prove e di renderne edotto il dirigente scolastico. Da qui discende l'obbligo di riferire e formalizzare al proprio Dirigente Scolastico qualsiasi vicenda di bullismo fisico e cyberbullismo di cui il docente venga a conoscenza. La stesura formale della relazione può prevedere il contributo del Referente per il contrasto al cyberbullismo: essa deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e, per presa visione, al Referente per il contrasto al cyberbullismo. È utile, inoltre, per il docente, che egli depositi la relazione richiedendo l'attribuzione di un numero di protocollo per la stessa, in modo tale che la consegna o l'invio della relazione sia provabile, dal momento che questo può cautelare il docente contro la querela per omessa denuncia.

#### Il dirigente scolastico e la responsabilità in organizzando

Con l'espressione culpa in organizzando, si definisce la responsabilità del dirigente scolastico, il quale si trova, in caso di cyberbullismo, in una posizione un po' più "lieve" di quella dei genitori e dei docenti, dal momento che l'organo giudicante verificherà la prudenza e la diligenza del dirigente, ma il danneggiato dovrà provare:

- 1) Il danno subito nell'ambito della struttura scolastica o in tempi e luoghi ad essa collegati.
- 2) La colpa del danneggiante.
- 3) Il nesso di causalità tra la condotta del dirigente e

l'evento lesivo.

Quindi, l'onere della prova in questo caso incombe sul danneggiato e non viceversa come nel caso dei genitori, dell'istituto scolastico e dei docenti coinvolti. Mentre, infatti, gli insegnanti hanno un obbligo giuridico di vigilanza, il dirigente deve svolgere un'attività di custodia, che coincide con il dovere di corretta amministrazione, organizzazione e controllo sulla sicurezza dell'Istituto.

Anche il Dirigente Scolastico è chiaramente un pubblico ufficiale e come tale ha il dovere di sporgere denuncia nel caso in cui venga a conoscenza di atti illeciti. Esemplare in questo senso il caso del Dirigente Scolastico, più volte avvertito da parte dei genitori di una vittima di bullismo e di cyberbullismo: il suddetto temporeggiava senza intervenire, ma soprattutto



evitava di sporgere denuncia in merito a quanto riferito. Per tale ragione, veniva condannato penalmente per omissione di denuncia. Questo esempio aiuta a comprendere come da varie

direzioni (disciplina penalistica, civilistica e in particolare la legge n.71/2017) il messaggio che giunge al Dirigente Scolastico è quello di porre attenzione non solo a quanto avviene all'interno dell'istituto scolastico, ma anche a ciò che è connesso alla scuola perché il cyberbullismo spesso ha luogo fuori dalle aule, ma ha in esse la sua genesi.

E così, nello stesso modo in cui i contenuti sui social network e sulle chat non hanno orari e non hanno spazi, così la scuola deve cercare di uscire dalla dicotomia pre-digitale "a scuola/fuori dalla scuola", ma deve vegliare dal punto di vista educativo anche sulle conseguenze delle relazioni interpersonali scolastiche sull'intera vita dell'allievo. Non è più concepibile sentire un Dirigente accertarsi se l'episodio è avvenuto in orario extra-scolastico, pur vedendo coinvolti allievi del proprio Istituto, perché la vita per gli studenti non si divide più in compartimenti stagni e le relazioni psicologicamente inadeguate tra allievi sorte tra le mura della scuola, oggi vanno giocoforza a ripercuotersi sui rapporti nella vita virtuale, due realtà che noi adulti percepiamo distinte, ma che i bambini/ragazzi vivono come un continuum.

Proprio in questo senso va l'avallo giurisprudenziale di una decisione su un voto di condotta negativo (7/10) legato al comportamento di una minorenni nella chat di classe, ove la ragazza aveva inviato messaggi offensivi ed ingiuriosi: i professori non si sono sentiti di distinguere tra "tempo della scuola" e "tempo fuori scuola", dal momento che la chat di classe rappresenta un'appendice del gruppo scolastico che non avrebbe alcun senso se non esistesse una classe reale a cui agganciarsi. Il fatto che l'applicazione whatsapp non avesse alcun ruolo di ufficialità e che i fatti siano avvenuti in orario non scolastico non è stato considerato rilevante dal Tribunale Amministrativo di Napoli12.

Tale condivisibile approccio è apparso ancora più proficuo nel sorprendente tempo della pandemia, durante il quale la scuola intesa come struttura fisica composta da muri, banchi, cattedre e lavagne, si è andata dissolvendo: la didattica, soprattutto per quanto concerne le scuole superiori, ma anche, in particolare nelle aree più colpite del Paese, per gli altri ordini di scuola, in primis le scuole secondarie di primo grado, è arrivata nelle dimore degli allievi, si è mescolata in modo inatteso con la vita privata delle famiglie. I tempi della scuola sono cambiati, facendo entrare la scuola a casa in ogni momento della giornata tra lezioni collocate anche il pomeriggio, chat di gruppo con gli insegnanti, compiti assegnati ad ogni orario. In un contesto del genere, come si potrebbe asserire che, invece, le chat degli allievi in cui vengono scambiate le notizie sulla scuola, siano qualcosa di completamente separato dalla scuola stessa?

Dovere del Dirigente è inoltre, secondo la legge n.71, informare al più presto le famiglie coinvolte, in quanto spesso episodi del genere sono collegati proprio a una mancanza di dialogo tra figli e genitori, i quali finiscono per essere gli ultimi a sapere e quindi a poter intervenire tempestivamente, mentre, in particolare nel caso dei genitori della vittima, essi dovranno affiancarsi ad essa e sostenerla.

La giurisprudenza per il momento non è abbondante, poiché il tempo trascorso dall'emanazione della legge è ancora troppo breve, ma è probabile che, la solerzia con cui gli Istituti Scolastici si sono mossi per adeguarsi alle richieste così come la responsabilità meno intensa del Dirigente Scolastico rendano la numerosità delle cause che lo coinvolgono meno elevata rispetto a quelle nei confronti della scuola/docente e in primo luogo dei genitori.

Ovviamente la speranza di tutti coloro che lavorano in



questo campo è che il ruolo del Dirigente non si risolve in una grande attenzione agli adempimenti burocratici, ma sia sostanziata da una forte motivazione a prevenire e contrastare i fenomeni in oggetto.

Conclusioni: obiettivo numero 1, formare i docenti, i dirigenti scolastici e tutto il personale scolastico

L'aspetto formativo rappresenta il cuore della legge n.71 del 2017: la formazione concerne gli studenti, che devono essere educati all'uso consapevole della rete e ai diritti e ai doveri ad essa connessi, ma è essenziale che anche i docenti, il personale non docente (che tra l'altro svolge spesso un ruolo di sorveglianza in luoghi e momenti particolarmente delicati – la mensa, i corridoi, le toilettes) e i dirigenti scolastici siano costantemente aggiornati in modo interdisciplinare (pedagogico, psicologico, giuridico), tramite corsi di aggiornamento e l'accesso a piattaforme informatiche di formazione continua (come è stato effettivamente attuato con la piattaforma ELISA).

Tale formazione permette di aumentare la sensibilità verso il problema e di svolgere negli Istituti Scolastici quell'opera non solamente di contrasto al fenomeno, ma anche di prevenzione, aspetto che è fondante di tutto l'innovativo cammino legislativo, così come del recente sviluppo giurisprudenziale.



## UN PERCORSO DI IN-FORMAZIONE PER I GENITORI

Lelia Mazzotta Natale

Il tempo della pandemia ha generato nuove preoccupazioni e nuove paure anche in ambito educativo. Numerosi sono stati gli interventi richiesti ai diversi Uffici Scolastici Territoriali, interventi di supporto e formazione, anche per i genitori, oltre che per gli insegnanti, a fronte delle nuove potenzialità e difficoltà scaturite dall'utilizzo predominante della Didattica a Distanza.

Sotto forma di agili slide, vengono presentati, partendo dall'analisi della Legge 71 del 2017, alcuni semplici spunti di riflessione condivisi nel corso di numerose serate di "in-formazione" con gli insegnanti e i genitori. La condivisione delle responsabilità sociali, genitoriali e scolastiche generano una vincente partnership educativa tra Scuola, Istituzioni e Famiglia.

### LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

#### Articolo 1 Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

quindi una qualunque forma di prevaricazione realizzata per via telematica, con scopo intenzionale e predominante

#### Art. 2 Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### IL REFERENTE DI PLESSO

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle Associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

#### GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto elaborati da reti di scuole, in collaborazione con:

- i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia,
- le Prefetture - Uffici territoriali del Governo
- gli Enti Locali,
- i servizi territoriali,
- le Forze di Polizia
- Associazioni ed Enti

### Art. 7 Ammonimento

la legge prevede, nei casi in cui un minore compia un'azione di cyberbullismo contro un altro minore e non venga presentata querela, la procedura di ammonimento

Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.



### LINEE DI ORIENTAMENTO

13 Gennaio 2021

Uno dei compiti della Scuola è favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" che prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale.

In ogni scuola/plesso è utile la costituzione di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, o di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato (psicologo, pedagogo, operatore socio-sanitario). Laddove non si disponga di uno psicologo scolastico o di uno psicologo dei servizi della salute, è utile costituire il Team per l'Emergenza a livello territoriale (comunale o provinciale) o di rete di scuole, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

Parlare di cyberbullismo significa riflettere sull'etica dei Media.

:: E' importante cogliere le potenzialità pedagogiche del digitale, per utilizzarlo in modo consapevole, coerente e costruttivo,

:: Il "digitale" come luogo di opportunità da imparare ed esplorare con una chiave di lettura: la consapevolezza.

## A che età?

:: Sotto i 14 anni non si può sottoscrivere il consenso per il trattamento dei dati personali  
:: Tutti i social network prevedono un'età minima di iscrizione che per i principali Social (Facebook, Instagram, Snapchat, Musical.ly, YouTube) e Istant Chat (WhatsApp) è di 13 anni. Anche per avere un account Google è necessario aver compiuto 13 anni.  
:: Aggirare le norme, vuol dire comunicare ai nostri figli che il rispetto delle leggi è soggettivo



## Responsabilità

Violazione delle norme contenute nel codice penale  
Violazione delle norme contenute nel Codice della Privacy  
Violazione delle norme contenute nel Codice Civile  
Violazione delle norme contenute nella Costituzione Italiana

## Le diverse forme di Cyberbullismo

:: Sexting: il termine sexting, derivato dalla fusione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (inviare messaggi elettronici) consiste nell'invio di messaggi, testi, foto e video sessualmente espliciti, divulgati tramite mezzi elettronici come smart phone e internet.  
:: Body Shaming: la derisione del corpo, o body shaming, è l'atto di deridere/discriminare una persona per il suo aspetto fisico; qualsiasi caratteristica fisica può essere presa di mira.  
:: Cyberstalking o cyber-persecuzione (stalking online): si intendono minacce, molestie, violenza denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica

:: Trolling: un troll, nel gergo di Internet e in particolare delle comunità virtuali, è un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi.

:: Grooming: adescamento on line: è fare amicizia e stabilire una connessione emotiva con un bambino, e talvolta con la famiglia, per ridurre le inibizioni del bambino con l'obiettivo dell'abuso sessuale

:: Flaming: deriva dal termine inglese flame che significa "fiamma": consiste in messaggi on-line volgari, violenti, offensivi e provocatori contenente insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network.

:: Cyberbashing o Happy Slapping: la forma di cyberbullismo più frequente. Ha inizio con l'aggressione della vittima mentre altri riprendono la scena con lo smartphone. Le molestie proseguono poi su Internet dove i video vengono postati, condivisi e commentati.

:: Exclusion: l'esclusione intenzionale di un coetaneo da un gruppo online, da una chat, da un videogame o da altri ambienti virtuali.

:: La Web Reputation è la reputazione online di una persona fisica o giuridica ed è costituita dalla percezione che gli utenti del web hanno di quello specifico soggetto.

:: Hate Speeck, parole d'odio: un particolare tipo di comunicazione che si serve di parole, espressioni o elementi non verbali aventi come fine ultimo quello di esprimere e diffondere odio ed intolleranza, nonché di incitare al pregiudizio e alla paura verso un soggetto o un gruppo di persone accomunate da etnia, orientamento sessuale o religioso, disabilità.

Cosa fare per i ragazzi più grandi:

- Dialogo: occorre parlare di ciò che succede online come di qualsiasi altro aspetto del quotidiano.
- Ascolto: è necessaria la sospensione del giudizio.
- E' importante proporre uno screen time condiviso.
- Non va demonizzato il mezzo. E' più funzionale sviluppare una responsabilità individuale.
- E' bene informarsi sulle policy delle differenti piattaforme, visitarle per conoscerle e comprenderle.

Cosa fare per i ragazzi più piccoli:

Occorre ribadire loro che

- Se qualcuno li infastidisce online si può segnalare o bloccare sia gli utenti che i contenuti.
- Di fronte a comportamenti sbagliati bisogna chiedere aiuto, segnalare, bloccare.
- Internet è un posto piacevole, dove succedono cose belle: bisogna prendersene cura.
- Le parole non sono solo parole e lo schermo non è un vero scudo. Alcune cose fanno male, anche quando non le si subisce in prima persona. E' importante ricordarlo.
- E' fondamentale parlare anche di tutto ciò che succede online con una persona di fiducia.



## Soroptimist International Varese



Varese

Viviamo tutti, genitori, insegnanti, bambini e ragazzi, momenti molto difficili. Le energie di tutte noi sono rivolte alla scuola, come fondamentale strumento per formare la futura ossatura del nostro paese. Per fare questo oltre ai normali strumenti di lavoro di cui la didattica si serve, sono entrati di prepotenza ma anche di necessità altri strumenti tecnologici relativamente nuovi. Dall'uso diffuso di questi sono state evidenziate storture e rischi gravi che i nostri ragazzi corrono a casa come a scuola. Solo la consapevolezza dei pericoli e dei limiti entro cui ci si muove può aiutarci a superare questa difficile ma anche stimolante sfida. Il Club Soroptimist di Varese ha come obiettivo istituzionale l'aiuto alla emancipazione di donne e minori in difficoltà e intende essere di supporto a tutti voi che della scuola siete i pilastri educativi.

*La Presidente di Soroptimist International Varese*  
**Anna Carla Bassetti**

## Kiwanis Varese



Varese

Kiwanis Club Varese è parte del Kiwanis International, presente con i suoi Club in più di 80 Paesi al mondo. Obiettivo di Kiwanis è quello di migliorare il mondo, una comunità ed un bambino alla volta. L'obiettivo è perseguito grazie all'impegno profuso dai soci, ovvero volontari di ogni età che offrono tempo, risorse e competenze da mettere a servizio dell'infanzia. Da qui, il motto di Kiwanis "Serving the Children of The World". Ogni socio Kiwanis crede fermamente di poter contribuire a migliorare la società in cui viviamo, fornendo il proprio aiuto per sviluppare comunità sempre più inclusive, a misura di bambino e in particolare, comunità che credano nell'infanzia e si impegnino nel sostenere la cura e lo sviluppo armonico e positivo di bambini e adolescenti: gli adulti di domani. Al centro dell'interesse di Kiwanis Club Varese vi è la scuola come luogo di crescita e di contatto tra bambini, famiglia e società. In questa direzione, Kiwanis Club Varese da anni propone interventi nelle scuole rispetto al tema dell'affettività, il contrasto al bullismo e al cyber-bullismo, la tutela dei bambini e la promozione del benessere psicologico.

*Il Presidente di Kiwanis Varese*  
**Matteo Fabris**

**Vittorio Belloni**, Insegnante di sostegno presso l'I.S. "Andrea Ponti" di Gallarate e Referente d'Istituto per il Disagio giovanile e la prevenzione al bullismo/cyberbullismo, si interessa attivamente di didattica assistita dalle nuove tecnologie. All'interno del progetto nazionale Future Smart Teacher, di cui l'Istituto Andrea Ponti è capofila, ha svolto attività di formatore in merito alla diffusione delle buone pratiche di rispetto in rete all'interno dei Future Lab italiani. Ideatore del progetto Magikering, è coordinatore di numerosi progetti e conferenze (Matemagica, Non azzardiamoci, L'arte nella Scienza) che fondono magia e didattica.

**Paola Biavaschi** Giurista e classicista, è storica del diritto. Insegna "Diritto e Deontologia dell'Informazione", "Fondamenti del Diritto" e "Mondo Classico tra Diritto e Sistemi Comunicativi" presso l'Università degli Studi dell'Insubria (Varese-Como). Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche di settore e direttrice dei corsi di Alta formazione CIM (Comunicare Interagire con i Minori) e CED (Comunicazione Educazione Diritti), si occupa da molti anni di cyberbullismo, stereotipi di genere, pari opportunità e politiche di genere, tramite l'organizzazione di corsi aperti al territorio, convegni, conferenze e workshop e tramite la pubblicazione dei risultati delle ricerche scientifiche in collaborazione con un team multidisciplinare particolarmente affiatato.

**Pietro Forno**, magistrato in quiescenza, già giudice istruttore specializzato in terrorismo e poi pubblico ministero e Procuratore Aggiunto a Torino e Milano. Coordinatore del Pool soggetti deboli presso la Procura della Repubblica di Milano. Ha svolto e svolge intensa attività di formazione presso Polizia di Stato, Carabinieri, Asl e istituti scolastici sulle tematiche dei maltrattamenti in famiglia, degli abusi in danno di minori e dei conflitti famigliari. Attualmente è Garante per l'attuazione del protocollo intercorso fra Procura, Comune e Prefettura di Milano per la tutela delle vittime vulnerabili. Ha scritto numerosi articoli e saggi tra cui: La nuova legge contro la violenza sessuale - Valutazioni e osservazioni critiche con riferimento alla tutela dei minori - Minori Giustizia 1995/4; La validation judiciaire dans le procès pour l'abus sexuel d'un parent envers des mineurs en

age preschoolaire, in "VI European Congress on Child Abuse and Neglect- Abstracts" ISPCAN, Barcelona 1997; Le droit italien des Mineurs victimes de violence sexuelle, in "Les Cahiers de Peau d'Ane" n. 8/2002; L'adaptation de la procédure aux enfats victimes : l'expérience italienne in "Le parcours judiciaire de l'enfat victime (di : Dominique Attias e di Lucette Khaiat) ed Erès 2015.

**Angela Lischetti** - Docente esperta in tematiche legate alla cittadinanza attiva. Ha istituito la Rete delle scuole dell'alto varesotto che promuove progetti di cittadinanza e legalità. Già referente per l'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese. Per un quarantennio insegnante nelle scuole secondarie, guidata da forte interesse per le materie umanistiche, dalla storia alla filosofia, dalle scienze di governo alla letteratura. Incline a imparare – e poi a divulgare con semplici progetti – anche dall'antropologia socio-culturale per capire chi è l'uomo di oggi, di ieri, di sempre, e dunque per provare a delineare itinerari educativi che possano migliorarlo perché insieme possa progredire l'umanità.

**Lelia Mazzotta Natale** - Referente provinciale area Cittadinanza e Legalità - Cyberbullismo presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese. Già Figura di Sistema - Vicaria presso l' I.C. Marconi Venegono Sup. e docente di materie letterarie presso l'ISIS Don Milani di Tradate. Responsabile di una Comunità di Accoglienza Familiare. Presidente della A.p.s. GISAF onlus impegnata nel sostegno e nel supporto di situazioni di disagio e fragilità.

**Silvia Nanni**, è nella Polizia di Stato dal 1992, laureata in Giurisprudenza e abilitata alla Professione Forense. Ha prestato servizio alla Sezione Omicidi – Reati contro la persona e in danno di minori della Squadra Mobile della Questura di Varese e negli anni ha ricevuto delicati incarichi in materia di audizioni protette, violenza domestica, di genere, stalking e abusi su minori. Attualmente è referente dell'Ufficio Fasce Deboli della Procura della Repubblica di Varese nel ruolo Ispettori della Polizia di Stato. Svolge attività di formatrice per le Forze dell'ordine e di docente alla Scuola della Polizia di Stato – POL G.A.I. (Polizia Giudiziaria,



Amministrativa e Investigativa). E' collaboratrice della Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione nelle attività di contrasto e prevenzione dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, disagio giovanile e in materia di didattica a distanza. Ha collaborato alla realizzazione di protocolli operativi in applicazione delle Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria a donne e minori vittime di violenza. E' componente del Comitato Scientifico del Master di Psico-traumatologia dell'Università dell'Insubria. E' autrice del testo "L'ascolto dei soggetti vulnerabili" e di articoli e sussidi in tema di bullismo, violenza contro le donne, i minori e le persone fragili, il maltrattamento in famiglia e il primo intervento delle Forze di Polizia.

## Contatti e link utili



**AGIA** *Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*



**GPDP**  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**#CUORICONNESSI**

[cuoriconnessi.it](http://cuoriconnessi.it)

Centri assistenza/segnalazioni



Con il contributo di



Varese



Varese

Progetto grafico e illustrazioni  
Fabio Folla - [www.folla.it](http://www.folla.it)

Redazione

Daria Giuseppina Banchieri, Fabio Folla,  
Silvia Nanni, Lelia Mazzotta Natale

Indice:

<b>Il contrasto al Cyberbullismo: un sfida collettiva</b>	
Giuseppe Carcano	pag. 1
<b>U(n)perfect hack - Bullismo</b>	
Cristina Boracchi	pag. 5
<b>Team for win</b>	
Germana Pisacane	pag. 8
<b>Alleanza territoriale educativa vs solitudine digitale</b>	
Davide Galimberti	pag. 10
<b>U(n)Perfect Hack: il modello del percorso formativo. Maratona progettuale studentesca dedicata ai temi del Cyberbullismo</b>	
Cristina Boracchi	pag. 12
<b>A step by step guide bullismo – Chi fa cosa</b>	
Angela Lischetti - Vittorio Belloni	pag. 16
<b>Violenza proteiforme</b>	
Angela Lischetti	pag. 36
<b>Quando la Scuola riconosce un reato</b>	
Silvia Nanni	pag. 42
:: Riconoscere le insidie e i reati nella Rete	
:: La Polizia postale	
:: Per una didattica on line sicura	
:: La piattaforma Elisa	
:: L'imputabilità	
:: Il Tribunale per i Minorenni	
:: Il Pubblico Ufficiale	
:: La segnalazione	
:: La denuncia	
:: La querela	
:: Facsimile di segnalazione e di denuncia	
:: Intrusioni on line	
:: L'ammonimento per cyberbullismo	
<b>L'intervista a Pietro Forno</b>	pag. 78
<b>Cyberbullismo e responsabilita' civile: culpa in educando, in vigilando, in organizzando</b>	
Paola Biavaschi	pag. 87
<b>Un percorso di In-Formazione per i genitori</b>	
Lelia Mazzotta Natale	pag. 111

Editore  
Ufficio Scolastico Territoriale di Varese  
© 2021. Tutti i diritti riservati . Printed in Italy  
varese.istruzione.lombardia.gov.it  
Sede Via Copelli, 6 – 21100 Varese

